

PIANO DI AZIONE PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE

Luglio 2007

STRUTTURA

I. I	L CONTESTO	5
II. (GLI OBIETTIVI GENERALI	8
III. I	LE CARATTERISTICHE DEL PIANO	9
	LE LINEE D'AZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE	10
1. I	RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI	11
1.1	MISURAZIONE DEGLI ONERI DERIVANTI DA OBBLIGHI INFORMATIVI	11
1.2	2 RIDUZIONE DEGLI ONERI PER LE IMPRESE	14
	1.2.1 Comunicazione unica per la nascita dell'impresa	14
	1.2.2 Semplificazione degli adempimenti per il rilascio del certificato di prevenzione incendi	15
	1.2.3 Abolizione e semplificazione degli adempimenti amministrativi per i nuovi impianti produttivi	16
	1.2.4 Semplificazione dei controlli sulle imprese con certificazione ambientale	16
	1.2.5 Semplificazione dei procedimenti a favore dell'imprenditoria femminile	17
	1.2.6 Semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti connessi alle registrazioni previste dalla normativa antiriciclaggio a carico di una serie di categorie di soggetti	18
	1.2.7 Semplificazione della procedura per il riconoscimento di agevolazioni fiscali in ordine alle spese per gli interventi a favore del patrimonio culturale	19
1.3	RIDUZIONE DEGLI ONERI PER I CITTADINI	20
	1.3.1 Comunicazione unica per il cittadino e semplificazione degli adempimenti anagrafici	20
	1.3.2 Semplificazione e reingegnerizzazione dei processi per gli immigrati	20
	1.3.3 Semplificazione, snellimento e razionalizzazione delle procedure di concessione della cittadinanza italiana	21
	1.3.4 Semplificazione degli adempimenti connessi alla tutela della salute	22
	1.3.5 Continuità assistenziale: diffondere il protocollo per la dimissione protetta	23
	1.3.6 Riduzione dei tempi per la risoluzione delle controversie in materia di danni causati da interventi clinici	23
	1.3.7 Semplificazione del regime di circolazione giuridica degli autoveicoli	24
	1.3.8 Riduzione degli oneri per i consumatori	25

	1.3.9 Adozione di un sistema informatico per la gestione dei Conti Correnti in Valuta del Tesoro attivi presso sedi diplomatiche e consolari	26
	1.3.10 Semplificazione delle procedure amministrative per l'indennizzo degli italiani che abbiano perduto beni all'estero	
	IECCANISMI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA EGOLAZIONE	29
2.1	INTERVENTI RELATIVI ALLA LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE	29
2.2	SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E RIDUZIONE DEL NUMERO DELLE LEGGI	30
2.3	CARTA DELLA QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE	35
2.4	ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE (AIR) SEMPLIFICATA	35
2.5	CONSULTAZIONE TELEMATICA	38
3. C Q	CONTROLLO, VERIFICA E AGGIORNAMENTO DEGLI INDICATORI DELLA DUALITÀ DELLA REGOLAZIONE	39
3.1	RICOGNIZIONE METODOLOGICA E SETTORIALE DELLE INDAGINI ESISTENTI	39
3.2	MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DEI DATI, DEI FLUSSI INFORMATIVI E DELLA LORO TRASMISSIONE	40
3.3	CREAZIONE DI UN SISTEMA NAZIONALE DI COORDINAMENTO E DI CONFRONTO SUGLI INDICATORI DELLA QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE	41
4. R	IDUZIONE E CERTEZZA DEI TEMPI	42
4.1	Adeguamento dei regolamenti di attuazione della legge n. 241 del 1990 e pubblicazione delle informazioni sui procedimenti e sull'organizzazione nei siti web delle singole amministrazioni	42
4.2	MISURAZIONE DEI TEMPI PROCEDIMENTALI	43
4.3	Programmi di riduzione dei termini procedimentali	43
4.4	LA SANZIONE PER INOSSERVANZA DEI TERMINI PROCEDIMENTALI	44
5. R	EINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI	46
5.1	REALIZZARE L'UTILIZZO ESCLUSIVO DELLA POSTA ELETTRONICA NELLE COMUNICAZIONI TRA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	46
5.2	ACCESSO ALLE BANCHE DATI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI ED ELIMINAZIONE DEI CERTIFICATI	47
	5.2.1 Accesso alla banca dati Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE)	48
5.3	Processo telematico	48
	5.3.1 Processo tributario telematico	49
5.4	PAGAMENTI ELETTRONICI	49
5.5	CONFERENZA DI SERVIZI TELEMATICA	50
5 6	Dional Maria and Maria	5 1

	FASCICOLO SANITARIO PERSONALE ELETTRONICO E SERVIZI SANITARI: PRENOTAZIONE, PRESCRIZIONE, REFERTO ON-LINE	51
5.8	REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI GESTIONALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	53
6. SE RE	MPLIFICAZIONE NORMATIVA E AMMINISTRATIVA DELLE ATTIVITÀ DELLE EGIONI E DEGLI ENTI LOCALI	54
6.1	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE A LIVELLO REGIONALE	54
6.2	RIDUZIONE DEI TEMPI E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE, DI COMPETENZA REGIONALE O LOCALE	56
6.3	INDIVIDUAZIONE DI "LIVELLI MINIMI ESSENZIALI DI SEMPLIFICAZIONE" SUL TERRITORIO NAZIONALE E DI "LIVELLI MASSIMI DI ONERI BUROCRATICI"	57
7. IN	TERVENTI DI SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO	58
7.1	COMUNICAZIONE	58
7.1 7.2	COMUNICAZIONE	58 59
7.1	COMUNICAZIONE	58 59
7.1 7.2	COMUNICAZIONE	58 59 59
7.1 7.2	COMUNICAZIONE	58 59 59
7.1 7.2	COMUNICAZIONE	
7.1 7.2	COMUNICAZIONE	
7.1 7.2 7.3	COMUNICAZIONE	

I. Il contesto

Il miglioramento della qualità della regolazione e la connessa semplificazione sono fattori decisivi per la competitività del Paese, per l'effettività dei diritti fondamentali dei cittadini, per l'effettiva fruibilità dei servizi e delle prestazione delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei cittadini italiani, dei cittadini comunitari ed extracomunitari.

Per ottenere risultati concreti, grazie ad un impegno condiviso, sono stati istituiti il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione¹, la "cabina di regia" del governo e l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, nonché il Tavolo permanente per la semplificazione, quale sede stabile di consultazione con le categorie produttive, le associazioni di consumatori, le Regioni e le autonomie locali.

Il Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione è uno degli strumenti di pianificazione strategica del Governo ed è strettamente connesso con gli indirizzi programmatici fissati dal Governo. Il Piano di azione è lo strumento che predefinisce il collegamento tra obiettivi strategici, azioni necessarie al loro conseguimento e verifica dei risultati, in coerenza con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2007 per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione del programma di Governo².

Il Piano d'azione individua i principali obiettivi di semplificazione e qualità della regolazione, i soggetti responsabili, le azioni da compiere ed i tempi necessari al loro conseguimento; fornisce, inoltre, un quadro unitario del complesso delle iniziative normative e amministrative adottate dal Governo, che hanno un forte impatto sulla semplificazione. Queste sono i provvedimenti normativi *in itinere* o di prossima approvazione (il decreto-legge sulle liberalizzazioni del 31 gennaio 2007, n. 7, e il disegno di legge "Bersani", recante misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, i disegni di legge "Nicolais" sulla modernizzazione ed efficienza della P.A., il disegno di legge "Amato" che introduce nuove norme sulla cittadinanza, il disegno di legge "Lanzillotta" di riordino dei servizi pubblici locali ed il

_

¹ Il Comitato, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è stato costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2006, n. 255.

² La direttiva del Presidente del Consiglio del 12 marzo 2007 rimarca l'importanza dell'individuazione degli obiettivi strategici di carattere settoriale da parte dei singoli Ministri, in coerenza con le priorità programmatiche del Governo ed in raccordo con l'esigenza di trasparente allocazione delle risorse finanziarie nel bilancio dello Stato, per garantirne l'utilizzo trasparente, e per realizzare un'integrazione crescente tra pianificazione strategica e programmazione finanziaria.

disegno di legge "Turco" sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute).

Per passare da una semplificazione annunciata ad una semplificazione effettivamente percepita e rilevata, una delle principali novità del Piano è rappresentata dall'adozione di una logica di risultato: la riuscita degli interventi proposti non è commisurata solamente al numero di norme adottate o soppresse, ma alla effettiva riduzione degli oneri e dei tempi burocratici per i cittadini e per le imprese. In questa logica, il Piano coniuga innovazione organizzativa e innovazione tecnologica in modo da semplificare l'attività amministrativa e reingegnerizzare i processi di servizio, utilizzando le opportunità messe a disposizione dalle nuove tecnologie.

Ridurre il peso degli oneri di origine normativa ed amministrativa a carico di cittadini e imprese è una necessità ed un obiettivo comune a tutti i paesi dell'Unione europea, alle Istituzioni comunitarie e agli Stati membri dell'OCSE. È, del resto, una delle priorità poste della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, che ha fra i suoi obiettivi qualificanti la creazione di un contesto normativo favorevole all'investimento, all'innovazione e all'imprenditorialità.

Negli ultimi anni, anche in ambito europeo è accresciuta la consapevolezza dell'importanza di questi temi, come dimostra il programma della Commissione europea di riduzione del 25% degli oneri amministrativi derivanti da normative comunitarie, da realizzarsi entro il 2012.

Fino a qualche anno fa, il nostro Paese presentava soluzioni avanzate riguardo ad alcuni profili e un quadro complessivo confortante, come emergeva dalla *review* dell'OCSE sulla riforma della regolazione in Italia, pubblicata nell'aprile del 2001.

Negli ultimi anni, tuttavia, l'Italia ha visto regredire la propria posizione nelle classifiche per la regolamentazione e il funzionamento della pubblica amministrazione – e, più in generale, per la competitività.

Per recuperare il terreno perduto, è necessario stabilire un quadro certo di obiettivi ed azioni ed una strategia condivisa ai vari livelli di governo. Occorre, infatti, tener presente che, a seguito dei profondi cambiamenti introdotti dalla riforma del titolo V della Costituzione sul riparto di competenze, qualsiasi strategia finalizzata alla semplificazione per i cittadini e le imprese non può essere condotta a livello esclusivamente statale. È inoltre necessario che, alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'articolo 118 della Costituzione, tale strategia si fondi su una solida alleanza con gli attori sociali.

In una logica di strategia unitaria della politica di qualità delle regole e nel rispetto del principio di leale collaborazione con gli altri soggetti istituzionali, tali temi infine vanno affrontati nell'ambito di una visione unitaria e il più possibile omogenea per tutti i normatori dell'ordinamento giuridico, Stato, Autonomie territoriali, Autorità indipendenti.

Tra questi, in primo luogo, le Regioni e le Autonomie locali: è infatti ben noto che le politiche di qualità della regolazione non possono prescindere dalla dimensione squisitamente "multilivello" del sistema normativo del Paese. Tale tema si configura come pregiudiziale a molti interventi ed é in qualche modo immanente a quasi tutti i capitoli del Piano (ove è spesso previsto il coinvolgimento diretto delle Regioni e delle Autonomie locali).

Inoltre, si prevede un apposito capitolo del Piano che contiene, da un lato, interventi volti a migliorare il raccordo delle politiche generali di *better regulation* tra Stato e Autonomie, nel rispetto reciproco ma anche nella consapevolezza della necessità di un metodo coordinato e, dall'altro, misure specifiche di semplificazione di procedure di competenza regionale in considerazione del fatto che, oggi, alle Regioni sono affidati importanti compiti sia in materia di attuazione delle normative comunitarie sia di produzione normativa in settori di straordinaria importanza per gli imprenditori e per i cittadini. Il tutto, ovviamente, andrà attuato in stretta connessione con le Conferenze Stato-Regioni e Unificata, e con le singole Regioni interessate.

Oltre al livello *sovra*- e *sub*-nazionale, va dedicata attenzione anche al ruolo dei regolatori cd. "indipendenti". Il Piano dà atto, ad esempio, della previsione, nell'ambito del d.d.l. di riordino delle Autorità indipendenti, della necessità anche per tali soggetti di adottare tecniche di Analisi di impatto della regolazione e di regolazione, a rafforzamento di quanto già oggi previsto dall'art. 12 della legge n. 229 del 2003.

Si sottolinea, infine, che la rinnovata attenzione del Governo alla semplificazione è strettamente connessa agli interventi di liberalizzazione delle attività economiche ed a quelle di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni. La semplificazione normativa ed amministrativa, la liberalizzazione delle attività economiche e la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni rappresentano, infatti, politiche convergenti. È intendimento del Governo, dunque, proseguirne la realizzazione all'interno di una strategia unitaria, complessivamente volta a migliorare il livello di competitività del sistema produttivo nazionale e ad accrescere la fiducia di consumatori, lavoratori e imprese.

II. Gli obiettivi generali

Il Piano delinea un percorso di azioni misurabili (anche in termini di differenza tra condizioni di partenza e risultati conseguiti) che, raggruppate in programmi – con precise cadenze temporali – convergano verso un obiettivo *strategico*, il cui grado di raggiungimento sia a sua volta valutabile.

L'obiettivo *strategico* consiste, per quanto riguarda le imprese, nel rafforzamento della capacità competitiva del Paese; l'indice di valutazione sarà rappresentato da un sensibile miglioramento nelle classifiche internazionali (ad esempio, il rapporto "*Doing Business*" della Banca Mondiale). A tal fine si prevede una continua attività di facilitazione di processo per attuare la ricognizione, il controllo e l'aggiornamento degli indicatori di qualità della regolazione e, più in generale, della competitività e della compatibilità con le metodologie impiegate da organizzazioni e centri di analisi internazionali.

Per quanto riguarda la normativa europea, si condivide il *target* proposto dalla Commissione, che consiste nel raggiungere, *entro il 2012*, la riduzione del 25% degli oneri amministrativi (sulla base della misurazione dei c.d. costi informativi, valutati con l'applicazione dello "*European Standard Cost Model*") nei settori scelti dalla Commissione stessa. È una sfida molto impegnativa, che richiede la partecipazione di tutte le amministrazioni centrali, periferiche e delle autonomie territoriali, con il coinvolgimento delle parti sociali, alla stregua della sopra descritta "dimensione multilivello" della *policy* di *better regulation*. In base alle stime della Commissione europea, l'obiettivo congiunto di ridurre gli oneri amministrativi – discendenti dalla legislazione comunitaria e dalle normative nazionali – del 25% entro il 2012 potrebbe portare ad un aumento del 1,4% del prodotto interno lordo europeo, e cioè a 150 miliardi di euro nel medio periodo.

Una migliore regolazione, in un contesto di rafforzata legalità e fiducia, costituisce una condizione essenziale per migliorare la competitività del Paese e, allo stesso tempo, per garantire effettività ai diritti fondamentali di cittadinanza, tutelando coloro che sono in una condizione di maggiore "debolezza".

III. Le caratteristiche del Piano

Il Piano d'azione presenta, quindi, novità consistenti rispetto agli approcci del passato.

Esso ha cadenza annuale, come previsto dalla legge, ma contiene anche azioni ed obiettivi a carattere pluriennale, che dovranno essere aggiornati nei Piani successivi.

Il Piano presuppone una stretta integrazione tra le diverse linee di azione, gli obiettivi da conseguire e i soggetti chiamati ad intervenire, con particolare attenzione ai diversi livelli di governo coinvolti. Per la realizzazione delle azioni si terrà conto, per l'anno in corso, delle risorse disponibili e si opererà per gli anni successivi in raccordo con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria.

Inoltre, per l'attuazione delle singole linee di azione, si valutano, in coerenza con la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2007 n. 2869, i più congrui strumenti giuridici, quali il disegno di legge, il regolamento, la direttiva, il piano, l'accordo, nel rispetto della copertura finanziaria.

Gli elementi salienti del Piano sono:

- Predisposizione del Piano sulla base di un'ampia consultazione, in modo da condividere gli obiettivi di risultato e le linee d'azione, così da definire un *patto* (*o programma condiviso*) con le Regioni, le Autonomie locali e le parti sociali.
- Attribuzione, prevista nel Piano, di specifiche responsabilità per lo svolgimento di ciascuna attività (responsabilizzazione delle amministrazioni di settore e ruolo di impulso e di coordinamento).
- Misurazione degli oneri e logica di risultato: la riuscita degli interventi è misurata sulla base della effettiva riduzione degli oneri e dei tempi procedimentali.
- Adozione di un approccio selettivo attraverso l'individuazione dei settori prioritari di intervento, concentrando l'attenzione sulla semplificazione nelle materie di competenza statale e, allo stesso tempo, indicando le aree di una cooperazione multilivello.
- Individuazione di un sistema di consultazione/concertazione dei vari soggetti nazionali interessati, al fine di promuovere il miglioramento del flusso informativo dei dati attinenti alla qualità della regolazione – ovvero dei dati che concorrono alla creazione di indicatori internazionali dai quali si evincono i risultati delle azioni compiute ed il grado di competitività del Paese – nonché

della loro trasmissione, in forma unitaria e compatibile con le metodologie impiegate, agli interlocutori nazionali ed internazionali di riferimento.

- Il piano ricongiunge innovazione tecnologica e innovazione amministrativa e utilizza in modo integrato anche l'innovazione normativa e organizzativa, la reingegnerizzazione dei processi di servizio e le azioni di accompagnamento.
- Particolare attenzione viene dedicata alle azioni di formazione, alla comunicazione ai destinatari ed all'opinione pubblica degli obiettivi, dei metodi e dei risultati ed a forme permanenti di interazione con imprese e cittadini anche per raccogliere segnalazioni e suggerimenti. Nell'ambito di queste azioni un ruolo essenziale può essere svolto dalle associazioni dei cittadini, utenti e consumatori e dalle associazioni del mondo imprenditoriale, che sono attori fondamentali del processo di implementazione delle politiche di semplificazione.

Ai fini della predisposizione e dell'attuazione del Piano, le Prefetture-UTG possono svolgere un ruolo essenziale. Esse infatti possono costituire la struttura statale tramite la quale, da un lato, monitorare il livello delle *performance* degli uffici pubblici, contribuire a misurare gli oneri amministrativi sopportati dai cittadini e dalle imprese e, dall'altro, diffondere e attuare le politiche di innovazione e semplificazione amministrativa.

La consultazione ed il coinvolgimento delle Regioni e delle autonomie locali, dei rappresentanti delle categorie produttive e delle associazioni dei cittadini e dei consumatori attraverso il Tavolo permanente per la semplificazione proseguirà nelle fasi di attuazione e valutazione del Piano. A questo fine, saranno costituiti appositi gruppi di lavoro per le fondamentali aree del Piano.

IV. Le linee d'azione per il miglioramento della qualità della regolazione

Le linee d'azione individuano le macro aree del piano, ciascuna delle quali suddivisa in azioni. Per ciascuna azione sono specificati l'obiettivo, il termine di conseguimento, l'amministrazione responsabile e le altre amministrazioni coinvolte nella realizzazione degli scopi prefissi.



1. Riduzione degli oneri amministrativi

In quest'area si collocano le azioni per ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui cittadini e sulle imprese. In linea con le migliori pratiche emerse in ambito internazionale e con gli indirizzi più recenti definiti in sede europea (conclusioni del Consiglio Europeo dell'8 e 9 marzo 2007 in materia di Migliore Regolazione ed il "Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea", predisposto dalla Commissione), il Governo italiano imprime alla politica di semplificazione un cambio di orientamento.

Gli interventi mirano, sotto un primo profilo, all'avvio di un'attività di misurazione e riduzione degli oneri derivanti dagli "obblighi informativi" a carico dei privati (ad es., la compilazione di moduli, la tenuta di registri, *etc.*), secondo le *guidelines* adottate in sede europea, che sono tutte incentrate sulle sole *Information obligations*. Secondo le conclusioni del citato Consiglio Europeo, è infatti soltanto su questo tipo di oneri che andrà computata la percentuale del 25% da ridurre entro l'anno 2012 (cfr., *amplius*, il paragrafo 1.1).

Sotto un secondo profilo, il governo è consapevole che non si può limitare una politica di semplificazione ai soli obblighi di informazione, per cui si prevedono anche interventi volti alla riduzione di adempimenti amministrativi di altro tipo (ad es., tramite la effettiva sostituzione di provvedimenti espressi con meccanismi di d.i.a. e di silenzio assenso, o mediante la semplificazione del sistema dei controlli), nonché al contenimento dei costi dell'Amministrazione, anche attraverso un più efficiente impiego delle risorse umane e strumentali disponibili.

1.1 Misurazione degli oneri derivanti da obblighi informativi

Il piano di misurazione degli oneri amministrativi sopportati dalle imprese rappresenta un'azione specifica, legata alla necessità di rendere operativo uno strumento a carattere fortemente innovativo. Tali oneri saranno individuati a partire dalla misurazione dei costi amministrativi, generati da obblighi di informazione sostenuti dalle imprese stesse.

La metodologia di misurazione è lo *EU Standard Cost Model* – il metodo adottato dalla Commissione europea sulla base delle esperienze dei paesi europei di applicazione dello *Standard Cost Model*, che prevede la misurazione di un sottoinsieme di costi, i c.d.

"oneri amministrativi", stimando il costo di singoli obblighi informativi ("Information Obligations"), anche attraverso interviste a imprese rappresentative della loro categoria/settore di riferimento.

Azione: redazione e attuazione di un programma pluriennale di misurazione degli oneri amministrativi che gravano sulle imprese, finalizzato alla loro riduzione. In ciascun anno, a partire dal 2007, il Piano d'Azione indicherà gli ambiti di regolazione nazionale nei quali sarà svolta la misurazione (c.d. aree prioritarie). Quest'ultima consentirà di identificare i singoli oneri amministrativi (derivanti da obblighi informativi) che possono essere considerati non necessari o comunque eccessivi in relazione alla tutela degli interessi pubblici che la regolazione si prefigge. A partire dal 2008, tenendo conto dei risultati conseguenti l'attività di misurazione, il Piano d'azione indicherà in modo sistematico anche le misure di riduzione degli oneri amministrativi.

Le aree prioritarie dovranno essere selezionate tenendo anche conto delle aree prioritarie di regolazione comunitaria individuate dal Programma di Azione della Commissione europea (diritto societario; legislazione farmaceutica; ambiente di lavoro e rapporti di lavoro; normativa fiscale; statistiche; agricoltura e sussidi all'agricoltura; sicurezza alimentare; trasporti; pesca; servizi finanziari; ambiente; politiche di coesione; appalti pubblici), nonché delle indicazioni provenienti dagli *stakeholders*. Il programma comunitario di misurazione degli oneri amministrativi nell'Unione Europea sarà attuato dalla Commissione europea. In Italia, è stato individuato un responsabile, nell'ambito dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, per il coordinamento tra l'amministrazione nazionale e la Commissione.

Le aree di regolazione (disciplinate da norme di origine statale in vigore al maggio 2007) prioritarie ai fini della misurazione nel corso del 2007, selezionate anche in base al criterio della loro significatività per le attività di impresa, sono:

- Privacy (con un progetto pilota di misurazione della normativa per le PMI fino a 250 addetti). In particolare, saranno considerati per la misurazione gli obblighi informativi derivanti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Ambiente. In particolare, saranno considerati per la misurazione gli obblighi informativi derivanti dalle norme che seguono: i) Risorse idriche R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); ii) Industrie insalubri R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (T.U. delle leggi

sanitarie); iii) Rumore - l. 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico); iv) Elettrosmog - l. 22 febbraio 2001, n. 36 (legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico); v) Autorizzazione integrata ambientale - d.lgs. 18 febbraio 2005 N. 59; vi) Suolo, acque, rifiuti, atmosfera - d.lgs. 3 aprile 2006 N. 152 (Testo unico in materia ambientale);

- Paesaggio. Saranno considerati per la misurazione, gli obblighi informativi derivanti dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), con particolare riferimento al settore dei Beni Culturali: artt. 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 48, 49, 57, 59, 63, 64, 68, 71, 72, 74, 90; Beni Paesaggistici: artt. 139, 146, 159;
- Sicurezza civile (Vigili del Fuoco); In particolare saranno presi in esame gli obblighi informativi derivanti dalle norme che seguono: i) d.m. interno 16 febbraio 1982, Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi, e modifiche successive; ii) d.P.R. n. 12 gennaio 1998, n. 37, Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; iii) d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; iv) d.m. interno 4 maggio 1998, Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco; v) d.m. 9 maggio 2007, Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio;
- Previdenza e contributi;
- Codice della navigazione (Libro I relativamente alla localizzazione di impianti industriali);
- Fisco e dogane.

Considerato che la regolazione di fonte comunitaria è oggetto dell'attività di misurazione della Commissione, il Piano d'azione focalizzerà il programma di misurazione degli oneri amministrativi sulla regolazione di origine statale e sulla regolazione di origine regionale, in attuazione dell'"Accordo tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione", sancito in sede di Conferenza unificata in data 29 marzo 2007.

Il Piano d'Azione - anche nella prospettiva della quantificazione dei vantaggi per le imprese e della loro comunicazione - fissa l'obiettivo di riduzione media degli oneri nelle aree prioritarie relative alla regolazione statale in linea e in modo complementare con l'obiettivo di riduzione non inferiore al 25% entro il 2012 degli oneri amministrativi derivanti dalla regolazione di origine comunitaria.

Obiettivo: a) misurazione dei costi amministrativi all'interno delle aree prioritarie di regolazione; b) individuazione delle misure di riduzione conseguenti; c) raccordo con la Commissione europea per l'attuazione del programma di misurazione.

Termine di conseguimento: a) entro il 31 dicembre 2007; b) entro il 31 dicembre 2007 per la *privacy*; entro il 31 marzo 2008 per le altre aree prioritarie; c) conclusione del programma d'azione comunitario.

Amministrazione responsabile: Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, Dipartimento della funzione pubblica, Dipartimento per le politiche comunitarie.

Amministrazioni coinvolte: amministrazioni competenti per le aree di regolazione selezionate.

1.2 Riduzione degli oneri per le imprese


1.2.1 Comunicazione unica per la nascita dell'impresa

Azione: il decreto legge sulle liberalizzazioni n. 7 del 2007 (convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2007) ha introdotto la comunicazione unica telematica presso il registro delle imprese che sostituisce tutti gli adempimenti per l'inizio dell'attività di impresa a fini previdenziali, assistenziali e fiscali (codice fiscale e partita IVA). Per far sì che questa disposizione sia concretamente attuata è necessario: a) predisporre i decreti attuativi per l'adozione del modello unico di comunicazione e per la disciplina delle modalità del trattamento informatico e della trasmissione telematica dei dati; b) progettare e realizzare una campagna di comunicazione; c) introdurre un sistema di monitoraggio sul suo livello di applicazione. Nelle attività previste saranno coinvolte le associazioni di categoria.

Obiettivo: introduzione della comunicazione unica su tutto il territorio nazionale.

Termine di conseguimento: 30 agosto 2007.

Amministrazione responsabile: Ministero dello sviluppo economico



comunicazione unica per la nascita dell'impresa

Amministrazioni coinvolte: Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, Ministero dell'economia e delle finanze (e Agenzia delle entrate), Ministero del lavoro, INPS e INAIL, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1.2.2 Semplificazione degli adempimenti per il rilascio del certificato di prevenzione incendi

Azione: creazione di un sistema di gestione informatizzata che consenta, tramite Internet, di presentare le istanze, nonché di ricevere e inviare comunicazioni e di consultare lo stato dell'*iter* procedimentale, riducendo i tempi e agevolando lo scambio dei dati e i rapporti con l'utenza. Gli interventi vengono realizzati anche in previsione delle misure di ulteriore semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, contenute nelle norme di delega del disegno di legge "Bersani" (A.C. 2272- bis), volte a semplificare le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. L'obiettivo è quello di assicurare un'effettiva riduzione degli adempimenti amministrativi e dei costi delle imprese, nel rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza per la collettività. Una volta adottati i provvedimenti attuativi previsti dalla norma di delega, sarà necessario, d'intesa con le regioni, realizzare una campagna di comunicazione e predisporre un adeguato sistema di monitoraggio degli effetti delle disposizioni varate.

Obiettivo: miglioramento della qualità dei servizi, semplificazione degli adempimenti e delle procedure.

Termine di conseguimento: 31 dicembre 2007 per gli interventi in via amministrativa.

Amministrazioni responsabili: Ministero dell'interno

Amministrazioni coinvolte: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per la funzione pubblica, CNIPA, Conferenza unificata, Regioni e province autonome, enti locali.

1.2.3 Abolizione e semplificazione degli adempimenti amministrativi per i nuovi impianti produttivi

Azione: il disegno di legge "Capezzone" (A.S.1532) contiene disposizioni (originariamente previste dal d.d.l. Bersani A.C. 2272-bis) per la semplificazione di adempimenti amministrativi per la costruzione di impianti produttivi, le quali, nella consapevolezza della "fragilità" del territorio italiano e nel rispetto dei vincoli idrogeologici, storico-artistici e paesaggistici, prevedono la concentrazione delle attività di coordinamento amministrativo in capo allo sportello unico comunale per le attività produttive e la valorizzazione della responsabilità dell'imprenditore, che si avvale di professionisti di fiducia per certificare la conformità dell'impianto alle vigenti prescrizioni. In vista dell'approvazione del provvedimento saranno pianificate le attività tese a creare – anche tenendo conto dell'esperienza sul campo degli sportelli unici – le condizioni di un'efficace implementazione di tali misure con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, con particolare riferimento alle amministrazioni comunali. Una particolare cura sarà posta nell'applicazione della telematica alle attività dello sportello, per il doppio profilo del rapporto con gli utenti (come già previsto dall'art. 10, d.lgs. n. 82/2005 e dall'art. 1, comma 5, del citato disegno di legge Capezzone) e delle relazioni con gli uffici e amministrazioni competenti nell'ambito dell'unitario procedimento che lo sportello gestisce, al fine del reciproco trasferimento dei dati.

Obiettivo: drastica riduzione dei tempi di *start up* per le imprese.

Termini di conseguimento: entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Amministrazione responsabile: Ministero dello sviluppo economico.

Amministrazioni coinvolte: Dipartimento per l'Innovazione e le tecnologie, Dipartimento per gli affari regionali, Ministero del lavoro, Regioni ed enti locali; camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1.2.4 Semplificazione dei controlli sulle imprese con certificazione ambientale

Azione: è necessario creare le condizioni per l'applicazione della disposizione (art. 10, comma 2) del disegno di legge "Nicolais" (A.C. 2161) in materia di semplificazione dei controlli ambientali sulle imprese certificate in base a normazione internazionale (ISO 14001) e dei controlli relativi ai rinnovi delle autorizzazioni che le imprese devono periodicamente sostenere. L'obiettivo è di realizzare una sperimentazione in base alla

quale, per un periodo di due anni, per le piccole e medie imprese certificate in base a normazione internazionale ISO14001, i controlli periodici finalizzati all'ottenimento o al mantenimento della certificazione, eseguiti dagli enti certificatori o dalle imprese medesime, anche attraverso l'ausilio di analisi effettuate servendosi esclusivamente di laboratori accreditati in base alla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025, sostituiscono i corrispondenti controlli espletati dagli organi amministrativi competenti ai fini della verifica del possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa ambientale per l'esercizio dell'attività d'impresa, nonché per il rinnovo delle autorizzazioni amministrative. Nelle more dell'approvazione definitiva del provvedimento, verranno pianificate attività tese ad un'efficace implementazione di tali misure.

Obiettivo: effettuazione e conclusione della sperimentazione.

Termine di conseguimento: entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge.

Amministrazione responsabile: Dipartimento della funzione pubblica, Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione.

Amministrazioni coinvolte: Ministero dell'ambiente; APAT; Ministero dello sviluppo economico.

1.2.5 Semplificazione dei procedimenti a favore dell'imprenditoria femminile

Azione: gli interventi a favore dell'imprenditoria femminile, nati come azioni positive per il riequilibrio delle politiche di genere, devono poter evolvere nella direzione di un sistema equilibrato ed organico di azioni orientate a sostenere le imprese delle donne, contrastando le barriere all'accesso al mercato, avviando percorsi di accompagnamento per il consolidamento aziendale ed investendo in cultura d'impresa, all'interno delle politiche nazionali a sostegno dell'impresa, in particolare di quella piccola e media.

In questo senso, si intende operare, sulla base dell'esperienza maturata, per una rivisitazione complessiva dei criteri che hanno orientato l'applicazione della legge 215/92, con iniziative ed eventuali atti regolamentari che si renderanno necessari, in coerenza con gli obiettivi generali del Piano di azione per la semplificazione volti ad agevolare le attività produttive e commerciali, anche con una azione organica di *mainstreaming*, per promuovere la presenza delle imprese delle donne nell'uso dei fondi nazionali di Industria 2015 e dei fondi strutturali dell'Unione Europea 2007-2013.

In particolare, si intende agire, per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile, sul versante del credito, dell'innovazione e della competitività, del lavoro di cura domiciliare, della formazione e cultura d'impresa.

Obiettivo: Qualificare la regolazione delle azioni a sostegno della promozione dell'imprenditoria femminile negli strumenti nazionali a favore delle imprese, anche in relazione alla legge 215/92.

Termine di conseguimento: 31 dicembre 2007.

Amministrazione responsabile: Dipartimento per i diritti e le pari opportunità.

Amministrazioni coinvolte: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per gli affari regionali, Regioni e province autonome, enti locali.

1.2.6 Semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti connessi alle registrazioni previste dalla normativa antiriciclaggio a carico di una serie di categorie di soggetti

Azione: l'attività di prevenzione e di contrasto del fenomeno del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo è regolata da un articolato sistema normativo, i cui principi generali sono stabiliti a livello comunitario e la cui disciplina specifica trova attuazione nei provvedimenti legislativi nazionali. Attualmente, per il recepimento della III Direttiva comunitaria in materia, è in fase di predisposizione un decreto legislativo in cui è prevista una serie di obblighi di identificazione e di registrazione a carico di una pluralità di soggetti, quali:

- a) professionisti (ad es. ragionieri e periti commerciali, commercialisti e consulenti del lavoro iscritti nei rispettivi albi, avvocati, notai) ed altre figure professionali e imprenditoriali dettagliatamente individuate;
- b) intermediari finanziari (ad es. banche, Poste italiane S.p.A., società d'intermediazione mobiliare).

Considerata la complessità di tali registrazioni, si è ravvisata l'opportunità di prevedere, già nel citato D.Lgs., che alcune categorie di destinatari, in funzione delle loro limitate strutture organizzative e delle contenute dimensioni economiche, possano adempiere gli obblighi di registrazione avvalendosi di propri sistemi informatici, senza

dover affrontare i costi dell'adozione dell'archivio unico informatico attualmente previsto.

Nella medesima prospettiva di riduzione degli adempimenti e di contenimento degli oneri, si prevede di estendere il ricorso a modalità semplificate di registrazione anche alle strutture più complesse che caratterizzano gli intermediari abilitati, mediante l'emanazione di atti non normativi. Contestualmente, le misure da adottare saranno anche finalizzate ad evitare superflue duplicazioni di registrazione e a consentire l'utilizzo diretto di dati già acquisiti in altri contesti.

Obiettivo: semplificazione degli adempimenti e delle procedure; riduzione degli oneri amministrativi.

Termine di conseguimento: a) entro il 31 dicembre 2007; b) 31 dicembre 2012 per gli interventi da adottare con strumenti amministrativi.

Amministrazione responsabile: Ministero dell'economia e delle finanze.

Amministrazioni coinvolte: Ministero della giustizia, Ministero dell'interno, Banca d'Italia, Ufficio italiano cambi, amministrazioni competenti per le aree di regolazione selezionate (ivi comprese le Autorità indipendenti, quali CONSOB e ISVAP), ordini professionali.

1.2.7 Semplificazione della procedura per il riconoscimento di agevolazioni fiscali in ordine alle spese per gli interventi a favore del patrimonio culturale

Azione: a) attribuzione ad un unico soggetto della funzione di accertamento della necessità e congruità della spesa effettuata dai privati proprietari di beni culturali per interventi di conservazione; b) coordinamento dei tipi di interventi conservativi ammissibili all'incentivo fiscale con quelli contemplati dall'art. 29 del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42/2004); c) unificazione del procedimento di valutazione e conseguente approvazione della spesa in capo ad una sola autorità amministrativa (la Sovrintendenza di settore competente).

Obiettivo: semplificare procedure ed incentivare il reperimento di risorse aggiuntive in favore dei beni culturali.

Termine di conseguimento: 31 dicembre 2007.

Amministrazione responsabile: Ministero per i beni e le attività culturali.

Amministrazione coinvolta: Ministero dell'economia e delle finanze.



comunicazione unica per il cittadino e semplificazione degli adempimenti anagrafici

1.3 Riduzione degli oneri per i cittadini

1.3.1 Comunicazione unica per il cittadino e semplificazione degli adempimenti anagrafici

Azione: adozione degli atti regolamentari e delle ulteriori iniziative necessarie all'implementazione della "comunicazione unica" che consenta al cittadino di comunicare una volta sola alla pubblica amministrazione i dati relativi alla residenza (al momento del cambio di residenza, spetterà poi alla PA trasmettere tali dati per via telematica). Il più generale riordino della materia anagrafica (ivi compresa l'AIRE), la semplificazione degli adempimenti per i cittadini e il ridisegno delle procedure anagrafiche sulla base dell'uso delle tecnologie sono previsti dal disegno di legge "Nicolais" (A.C. 2161).

Obiettivo: Avvio implementazione della comunicazione unica per il cittadino.

Termine di conseguimento: 30 giugno 2008.

Amministrazione responsabile: Ministero dell'interno, Dipartimento della funzione pubblica, Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

Amministrazioni coinvolte: Dipartimento per gli affari regionali, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero degli affari esteri, Ministero della pubblica istruzione, Regioni, comuni, INPS, ANCI.

1.3.2 Semplificazione e reingegnerizzazione dei processi per gli immigrati

Azione: incremento del livello di efficienza degli Sportelli unici per l'immigrazione ai fini di agevolare il rilascio del nulla-osta al lavoro e al ricongiungimento familiare e monitoraggio del nuovo modello organizzativo per il rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno, potenziando l'uso delle tecnologie informatiche e telematiche, utilizzando a tal fine le risorse finanziarie previste dalla legislazione di settore, e realizzando efficaci campagne informative in un'ottica di semplificazione, razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi per i cittadini stranieri. Al fine di perseguire l'obiettivo di coinvolgere gli enti locali nelle procedure per il rinnovo dei permessi di soggiorno, è in corso una fase triennale di definizione e sperimentazione di

nuovi modelli organizzativi e procedurali da estendere, successivamente, a tutto il territorio nazionale. Saranno promossi interventi diretti a migliorare la qualità dell'accoglienza e dell'assistenza degli immigrati e per lo snellimento delle connesse procedure, anche ai fini di una maggiore trasparenza dell'attività svolta. Il Governo sta, inoltre, predisponendo un disegno di legge di modifica del testo unico sugli immigrati, prevedendo, tra l'altro, la revisione delle disposizioni relative all'ingresso e al soggiorno degli immigrati per agevolare i percorsi legali di inserimento lavorativo e sociale, anche attraverso l'introduzione di significative misure di semplificazione dei connessi adempimenti amministrativi.

Obiettivo: migliorare la qualità dei servizi e ridurre gli oneri amministrativi.

Termine di conseguimento: 31 dicembre 2007 per gli interventi in via amministrativa.

Amministrazione responsabile: Ministero dell'interno.

Amministrazioni coinvolte: Dipartimento della funzione pubblica, Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, Dipartimento per gli affari regionali, Ministero degli affari esteri, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero della solidarietà sociale, Ministero dell'economia e finanze, enti locali, INAIL, INPS, ISTAT, UPI, ANCI, Poste italiane, patronati, associazioni di volontariato e cooperative di solidarietà sociale.

1.3.3 Semplificazione, snellimento e razionalizzazione delle procedure di concessione della cittadinanza italiana

Azione: adozione delle iniziative necessarie per la razionalizzazione delle procedure di concessione della cittadinanza italiana, attraverso il potenziamento degli strumenti informatici e telematici, utilizzando le risorse finanziarie previste dalla normativa di settore, e la semplificazione delle procedure per la trasmissione e l'acquisizione dei dati. Ottimizzazione dell'efficienza del servizio *Call center* mediante il monitoraggio, l'analisi e la valutazione di *report* periodici che consentano di intervenire tempestivamente su eventuali criticità. Gli interventi in questione vengono realizzati anche in previsione della riforma della disciplina normativa sulla cittadinanza, contenuta nel disegno di legge governativo (AC 1607), che contiene modifiche riconducibili alla necessità di attuare effettive politiche di integrazione, favorendo

l'acquisizione, in termini più aperti, del diritto di cittadinanza non solo per i nati in Italia, ma anche per coloro che soggiornano stabilmente nel nostro paese.

Obiettivo: migliorare la qualità dei servizi e semplificazione dei processi.

Termine di conseguimento: 31 dicembre 2007 per gli interventi in via amministrativa.

Amministrazione responsabile: Ministero dell'interno.

Amministrazioni coinvolte: Ministero degli affari esteri, Ministero della giustizia.

1.3.4 Semplificazione degli adempimenti connessi alla tutela della salute


Azione: il disegno di legge "Turco" (A.S. 1249) si propone di eliminare numerose certificazioni e adempimenti di carattere sanitario che, in base al principio dell'efficacia basata sulle prove empiriche, non offrono una tutela effettiva per la salute dei cittadini, generando invece un onere burocratico. Per la piena attuazione di queste misure di semplificazione presso le amministrazioni pubbliche è necessario adottare delle intese tra lo Stato e le regioni, nonché realizzare una campagna di comunicazione e predisporre un sistema di monitoraggio. Al fine di ridurre ulteriormente gli adempimenti burocratici è necessario anche individuare altre pratiche sanitarie inutili da semplificare.

Obiettivo: a) eliminazione effettiva delle certificazioni individuate nel disegno di legge; b) predisposizioni delle intese da realizzare in Conferenza unificata per la semplificazione in materia di polizia mortuaria; c) individuazione delle pratiche sanitarie inutili ed elaborazione di proposte per una maggiore semplificazione delle certificazioni sanitarie.

Termine di conseguimento: a) entrata in vigore della legge; b) 60 giorni dopo l'entrata in vigore della legge.

Amministrazione responsabile: Ministero della salute.

Amministrazioni coinvolte: Dipartimento per gli affari regionali, Conferenza unificata, Regioni e province autonome, istituzioni scolastiche.



semplificazione degli adempimenti connessi alla tutela della salute

1.3.5 Continuità assistenziale: diffondere il protocollo per la dimissione protetta

Azione: la continuità assistenziale dall'ospedale al domicilio del cittadino/paziente rende effettivo il diritto alla salute e passa per la semplificazione degli impegni anche amministrativi che la persona dimessa deve sopportare per accedere alle successive fasi di cura, assistenza e riabilitazione domiciliare. A tal fine è necessario attivare già nella fase precedente la dimissione ospedaliera tutte quelle procedure amministrative che necessitano per l'accesso a supporti professionali, tecnici e di formazione dei familiari e delle persone impegnate nella rete di assistenza. È necessario quindi definire protocolli di intesa che stabiliscano processi stabili di integrazione tra assistenza ospedaliera e assistenza domiciliare: prima che la persona venga dimessa dall'ospedale il protocollo deve prevedere la definizione di un progetto personalizzato che stabilisca obiettivi, frequenza delle prestazioni, operatori coinvolti, compiti della persona dimessa e di coloro che in famiglia lo assistono e la necessaria formazione.

Obiettivo: raccogliere le esperienze maturate sul territorio attraverso un tavolo di confronto tra Stato, regioni e rappresentanti delle organizzazione di tutela degli utenti per standardizzare modelli di protocollo e definire linee guida nazionali.

Termine di conseguimento: 30 aprile 2008.

Amministrazione responsabile: Ministero della salute.

Amministrazioni coinvolte: Dipartimento per gli affari regionali, Ministero Solidarietà Sociale, Conferenza unificata, Regioni e province autonome, istituzioni scolastiche.

1.3.6 Riduzione dei tempi per la risoluzione delle controversie in materia di danni causati da interventi clinici

Azione: il tema della sicurezza dei pazienti investe il sistema sanitario non solo sul fronte della riduzione del rischio ma anche su quello della gestione del rapporto con il cittadino (eventualmente) danneggiato. A tal fine sono allo studio presso il Ministero della salute progetti, anche normativi, finalizzati a semplificare la gestione degli eventi che hanno determinato danni al paziente, sia per monitorare le fattispecie e definire migliori protocolli di prevenzione del rischio, sia per agevolare l'accesso del paziente danneggiato alla rifusione che gli è dovuta in caso di riconoscimento del danno. Tali progetti sono finanziati con le risorse previste dalla vigente legislazione di settore.

Sulla base delle esperienze in corso presso molte strutture sanitarie sono in corso di valutazione schemi per la riduzione dei tempi di riconoscimento del danno, anche ipotizzando l'estensione di forme di conciliazione che garantiscano il cittadino sul piano della celerità del procedimento e su quello della terzietà delle valutazioni di merito.

Obiettivo: presentazione di un disegno di legge in materia di sicurezza delle cure.

Termine di conseguimento: 30 giugno 2007.

Amministrazione responsabile: Ministero della salute.

Amministrazioni coinvolte: Dipartimento per gli affari regionali, Ministero della giustizia, Conferenza unificata, Regioni e province autonome.

1.3.7 Semplificazione del regime di circolazione giuridica degli autoveicoli

Azione: nell'ambito delle misure a favore del cittadino consumatore contenute nel disegno di legge "Bersani" (A.C. 2272-bis) rientravano quelle per la semplificazione del regime di circolazione giuridica degli autoveicoli. Esse sono state successivamente stralciate nel corso della discussione del provvedimento alle Camere e sono confluite all'interno di un distinto disegno di legge.

In particolare, viene eliminata l'anacronistica qualificazione di beni mobili registrati, ormai non più sorretta da alcuna ragione di interesse pubblico, ed è conseguentemente eliminata la trascrizione presso il Pubblico Registro Automobilistico, che viene soppresso.

A seguito dell'approvazione della norma, occorrerà adottare i previsti regolamenti attuativi, anche per disciplinare il necessario periodo transitorio, ed intraprendere la riorganizzazione degli uffici della motorizzazione, garantendone la connessione con gli sportelli unici dell'automobilista.

Obiettivo: aumentare le garanzie dei cittadini acquirenti e venditori di autoveicoli rispetto alle distorsioni e alle possibili truffe oggi garantite dal doppio regime; ridurre un'inutile duplicazione burocratica, che oggi incombe sui cittadini; consentire un ingente risparmio di risorse pubbliche e un sensibile risparmio dei cittadini sui costi di compravendita degli autoveicoli.

Termine di conseguimento: entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Amministrazioni responsabili: Ministero dei trasporti (Dipartimento della motorizzazione civile) e Ministero dello sviluppo economico.

Amministrazioni coinvolte: Dipartimento per gli affari regionali, Province.

1.3.8 Riduzione degli oneri per i consumatori

Le misure a favore del cittadino consumatore contenute nel disegno di legge "Bersani" (A.C. 2272-bis), eliminano una serie di intermediazioni e adempimenti burocratici, che appesantiscono gli oneri per i cittadini, allungano inutilmente i tempi e per converso non garantisco interessi pubblici. Si tratta di disposizioni non solo di semplificazione, ma, in primo luogo, di abbattimento di oneri ingiustificati, destinate ad essere immediatamente operative a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento, con la riduzione al minimo necessario dei provvedimenti attuativi da parte dell'Amministrazione.

Molte delle misure in esame, in particolare, liberalizzano settori di attività economiche e commerciali, in attuazione del principio comunitario di libertà di concorrenza e per tale via consentono di garantire anche il diritto del cittadino consumatore alla scelta e all'accesso alle migliori condizioni dei prodotti e servizi più confacenti alle proprie esigenze.

Ciò vale, in primo luogo, per l'eliminazione dei limiti all'abbinamento di più attività commerciali sul medesimo sito, ivi incluse quelle di distribuzione di carburanti, per la liberalizzazione dell'attività di intermediazione di affari, per la disciplina della distribuzione del GPL, per l'utilizzo del servizio a terra degli aeroporti. Altre misure sono già presenti nel decreto-legge n. 7/2007 (convertito con modificazioni dalla legge n. 40/2007), quanto ai servizi telefonici, ai servizi bancari ed a quelli assicurativi.

Azione: vigilanza sulla corretta attuazione delle nuove disposizioni da parte degli operatori economici e dei professionisti interessati; realizzazione di una campagna di informazione volta ad informare i consumatori circa le nuove opportunità; monitoraggio dei conseguenti andamenti di mercato al fine di garantire la consapevole scelta dei consumatori secondo criteri di trasparenza e di comparabilità delle diverse offerte, in sinergia con le autorità di regolazione di settore.

Obiettivo: procedere alla progressiva apertura del mercato eliminando ogni condizione di indebito privilegio ed ogni non necessaria intermediazione, pubblica o privata; valorizzare le capacità e potenzialità imprenditoriali e lavorative, in particolare delle nuove generazioni; favorire la massima facoltà di scelta, sulla base di una consapevole informazione, dei consumatori.

Termini di conseguimento: entrata in vigore delle nuove disposizioni, con progressiva implementazione.

Amministrazione responsabile: Ministero dello sviluppo economico.

Amministrazioni coinvolte: Dipartimento per gli affari regionali, Regioni ed enti locali, Camere di commercio, industria e artigianato.

1.3.9 Adozione di un sistema informatico per la gestione dei Conti Correnti in Valuta del Tesoro attivi presso sedi diplomatiche e consolari

Azione: adozione di un sistema informatico di tipo avanzato in quanto:

- a) usa una base dati completamente relazionata al contesto in cui opera nel senso che il sistema non permette che siano inseriti dati incongruenti;
- b) verifica la esatta disponibilità del Conto Corrente in Valuta del Tesoro;
- c) é idoneo ad acquisire in tempo reale i cambi di valuta ed effettuare le relative operazioni di cambio;
- d) è predisposto per compilare automaticamente la nota con la quale una sede diplomatica richiedente al termine della verifica dei presupposti, viene autorizzata o meno ad effettuare il prelievo o il trasferimento di somme da un conto corrente;
- e) consente l'implementazione automatica nel sistema stesso dei dati comunicati dalle sedi consolari e dal Ministero degli affari esteri tramite il sistema informatico di messaggistica già attivato;
- f) è perfettamente integrabile con tutti i sistemi *Office*, *Word* ed *Excel*.

Obiettivo: rapida gestione del sistema dei Conti Correnti in Valuta del Tesoro che è alla base di una infinità di servizi che vengono resi alla collettività italiana in patria e all'estero.

Termine di conseguimento: 31 dicembre 2008.

Amministrazione responsabile: Ministero dell'economia e delle finanze.

Amministrazione coinvolta: Ministero degli affari esteri.

1.3.10 Semplificazione delle procedure amministrative per l'indennizzo degli italiani che abbiano perduto beni all'estero

La concessione di indennizzi di beni italiani perduti all'estero avviene secondo una prassi consolidata, a favore di persone fisiche che abbiano subito,in condizioni drammatiche, l'esproprio dei propri beni, diritti, e interessi, in terra straniera oppure a favore di una persona giuridica che eserciti un'attività industriale o un'attività commerciale espropriata. Comunque si tratta di un esproprio globale compiuto dall'autorità costituita esercente, spesso di fatto, la sovranità su di un territorio a danno di una persona fisica o giuridica.

La procedura di indennizzo sino ad ora adottata dalla normativa vigente si basa sulla valutazione dei beni, diritti ed interessi ed è notoriamente lunga e complessa attesa la difficoltà di avere documentazione formale ed attendibile. Inevitabile è inoltre il contenzioso.

Azione: Si tratta di determinare il danno e quindi l'indennizzo da riconoscere alle persone fisiche in base al tenore di vita e al reddito del profugo o rimpatriato nel paese ove è avvenuto l'esproprio.

Tale tenore di vita e tale reddito verrebbe accertato in base ad una serie di dichiarazioni rilasciate dall'interessato sotto la propria responsabilità ma peraltro facilmente controllabili.

Tali dichiarazioni verrebbero raccolte su di un apposito modulo e riversate in un sistema informatico programmato in modo da classificare per scaglioni il reddito e il danno presumibilmente patito dal profugo, o rimpatriato danneggiato.

Gli elementi di valutazione da accertare sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'interessato potrebbero essere a titolo esemplificativo il reddito, la contribuzione fiscale effettuata, le caratteristiche dell'abitazione, il numero dei familiari, l'attività svolta, l'anzianità lavorativa o contributiva, le proprietà, le rendite finanziarie.

Allo stesso modo, si potrebbe procedere per la valutazione di una attività produttiva industriale o commerciale di cui occorrerebbe per esempio dichiarare utili, fatturato, elementi di bilancio, contribuzione fiscale, produzione, quote di mercato.

Obiettivo: disporre di un sistema di intervento assistenziale e di indennizzo tempestivo ed efficace, con minimi costi burocratici. Il metodo consente una sostanziale equità e parità di trattamento e non presta il fianco al contenzioso.

Termine di conseguimento: 31 dicembre 2008.

Amministrazione responsabile: Ministero dell'economia e delle finanze.

Amministrazione coinvolta: Ministero degli affari esteri.

2. Meccanismi strutturali di miglioramento della qualità della regolazione

Si collocano in questo ambito tutte le azioni specifiche volte ad assicurare la qualità della regolazione dei provvedimenti. In particolare, si intende perfezionare e portare a regime una serie di strumenti esistenti al fine di: a) perfezionare la qualità dei provvedimenti in vigore, anche attraverso una riduzione mirata dello *stock* delle norme esistenti; b) ispirare l'elaborazione delle politiche di settore al canone della priorità del ricorso a soluzioni di tipo amministrativo e di conseguenza al criterio della residualità del ricorso alla nuova produzione normativa, secondo un principio di stretta necessità (cd. alternative alla legislazione), in coerenza con quanto indicato nella nota del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2007 n. 2869; c) migliorare l'attività di verifica preventiva di coerenza dei provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri; d) rendere più efficace la valutazione dell'impatto regolatorio complessivo di una serie definita di nuovi provvedimenti di particolare importanza per l'attuazione del programma di legislatura.

2.1 Interventi relativi alla legge di semplificazione

Il disegno di legge annuale di semplificazione – che risale alla originaria previsione dell'art. 20 della l. n. 59 del 1997 – non gode di un *iter* privilegiato, con tempi finali predeterminati di approvazione, come avviene per la legge finanziaria, ed anzi, già nella fase della sua elaborazione endogovernativa, è articolato dal citato art. 20 secondo un *iter* molto complesso. Si aggiungano, poi, quali ulteriori elementi di complessità, il ruolo crescente della potestà normativa regionale e quello della Conferenza unificata nell'approvazione dei provvedimenti governativi in materia.

Peraltro, l'esperienza ha dimostrato la difficoltà di mantenere – nel contesto attuale – la cadenza annuale del d.d.l. di semplificazione indicata dall'art. 20 della legge n. 59 del 1997. Inoltre, molti interventi che certamente si ascrivono a finalità di semplificazione del quadro normativo sono, oggi, contenuti in altri disegni di legge (ad es., il d.d.l. Nicolais A.C. 2161 o il d.d.l. Bersani A.C. 2272-bis) che sono espressione di interventi mirati su settori organici o su singole aree.

Infine, lo strumento va raccordato con l'introduzione del Piano d'azione annuale di semplificazione che, rispetto alla legge di semplificazione, ricomprende, oltre ad una ricognizione di tutte le iniziative legislative, anche le iniziative di natura non legislativa.

Si pone, quindi, l'esigenza di un ripensamento dello strumento a dieci anni dalla sua introduzione, al fine di prevedere, da un lato, un più stretto raccordo con altre iniziative normative con finalità di semplificazione, dall'altro di immaginare un *iter* di approvazione più veloce, nel rispetto delle procedure parlamentari vigenti.

Tale ripensamento dovrà essere condotto insieme con il Parlamento, potendo eventualmente interessare anche l'organizzazione dei suoi lavori (ad esempio, tramite la previsione di apposite sessioni "dedicate").

Azione: al fine di accelerare l'*iter* di approvazione della legge di semplificazione, di coordinarlo con le iniziative aventi finalità di semplificazione settoriale, di modulare opportunamente la relativa tempistica, si procederà ad una compiuta analisi del procedimento normativo, con l'obiettivo di elaborare una proposta di modifica di tale procedimento, anche attraverso misure relative, ad esempio, all'organizzazione dell'attività endogovernativa (con finalità di coordinamento dell'azione di governo e di razionalizzazione dei tempi) e parlamentare (ad esempio, l'istituzione di una sessione parlamentare per l'esame dei provvedimenti di semplificazione e rafforzamento dei poteri della Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione).

Obiettivo: accelerazione dell'introduzione nell'ordinamento delle misure di semplificazione.

Termine di conseguimento: elaborazione del disegno di legge di modifica dell'articolo 20 della legge n. 59/1997 entro il 31 marzo 2008.

Amministrazione responsabile: Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, Dipartimento per i rapporti col Parlamento, Dipartimento per la funzione pubblica.

2.2 Semplificazione normativa e riduzione del numero delle leggi

Sia in ambito europeo che nazionale, la semplificazione normativa, componente fondamentale della qualità della regolazione (*Better regulation*), rappresenta una priorità. Perciò tutti i Paesi dell'Unione europea e le Istituzioni comunitarie condividono

l'obiettivo di semplificare il quadro normativo per rilanciare la competitività, aumentare la crescita economica e migliorare i rapporti tra i cittadini e le istituzioni nazionali ed europee. Naturalmente non si tratta della semplice questione del numero complessivo delle leggi, ma anche, e soprattutto, dell'assetto generale dell'apparato legislativo, spesso caratterizzato dalla mancanza di coordinamento fra le diverse fonti e dalla loro scarsa conoscibilità, anche dovuta al frequente mantenimento in vigore di norme ormai desuete e comunque non necessarie.

Azione: la "pesantezza" dello strumento legislativo impone di considerarlo quale extrema ratio cui ricorrere solo quando tutti gli altri mezzi giuridici disponibili si siano rivelati insufficienti al conseguimento dell'obiettivo. Questa diffusa e condivisa impostazione rinviene una sua ragione ulteriore nell'esigenza di evitare "ingorghi" parlamentari nella gestione della proposte legislative. A tal fine il Presidente del Consiglio diramerà un apposito atto di indirizzo volto a sollecitare la massima attivazione delle cd. alternative alla legislazione, quale condizione preventiva per il varo di nuovi interventi normativi di rango primario.

La legge di semplificazione per l'anno 2005 (legge n. 246 del 2005, articolo 14), ha introdotto nel nostro ordinamento il meccanismo del cosiddetto "taglia – leggi", una sorta di ghigliottina legislativa, finalizzata ad eliminare dall'ordinamento le leggi ormai desuete o comunque non più utili, in funzione della più complessiva opera di riassetto normativo.

Il piano di intervento si articola in due distinte fasi:

- a) si prevede, in prima battuta, l'individuazione, entro il 16 dicembre 2007, di tutte le disposizioni legislative statali vigenti, con evidenziazione delle incongruenze e delle antinomie normative relative ai diversi settori legislativi.
- b) nei due anni successivi al completamento della prima fase, con decreti legislativi adottati dal Governo, previo parere della Commissione parlamentare bicamerale per la semplificazione della legislazione, si procederà all'individuazione delle disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1 gennaio 1970, anche se successivamente modificate, delle quali si ritenga indispensabile la permanenza. Tutte le altre disposizioni saranno automaticamente abrogate (con l'eccezione di quelle afferenti i settori sensibili dell'ordinamento nominativamente indicati, quali, ad esempio, la normativa tributaria e di bilancio, e le disposizioni in materia previdenziale ed assistenziale). Contestualmente,

si procederà anche al riassetto ed alla semplificazione dei diversi settori dell'ordinamento.

Tali attività andranno svolte secondo criteri di efficienza, anche attraverso un migliore utilizzo delle risorse disponibili.

Il complesso delle attività verrà condotto in stretto raccordo con il Parlamento, anche per il tramite del Sottosegretario appositamente incaricato. Il Governo, inoltre, riferirà periodicamente sullo stato di avanzamento dei lavori alla Commissione parlamentare bicamerale di cui all'art. 14, comma 19, della legge n. 246/2005. Entro il 16 dicembre 2007 dovrà essere trasmessa, ai sensi del comma 12 del suddetto articolo 14, una relazione al Parlamento contenente l'individuazione delle disposizioni legislative vigenti.

Nella relazione potranno, inoltre, essere evidenziati, anche alla luce della prima attività del gruppo di lavoro, i problemi applicativi del meccanismo "taglia-leggi", apportando se del caso le necessarie modifiche alla legislazione di riferimento.

Obiettivo (a): individuazione delle disposizioni legislative statali vigenti con perimetrazione dei settori dell'ordinamento statale di competenza di ciascun Ministero; costituzione di una *banca dati* a supporto.

Tale attività dovrà essere svolta parallelamente alla completa attuazione dell'articolo 107 della legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388 del 2000), il quale prevede la costituzione di un sistema informativo sulla normativa statale, di carattere primario e secondario, vigente.

Il sistema di cui all'articolo 107, in fase di realizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, risulta di particolare complessità tecnica e pertanto dovrà essere realizzato autonomamente e non potrà - per evidenti ragioni - assumere valore condizionante rispetto all'attuazione dell'azione di sfoltimento e di riordino della legislazione vigente di cui all'articolo 14 della legge n. 246 del 2005.

Le modalità di ricognizione andranno svolte in stretto raccordo con le singole amministrazioni competenti e con ampio ricorso agli strumenti informatici. A tal fine, è in corso di realizzazione una apposita *banca dati* interna, che consenta di raccogliere e trattare informaticamente, in modo omogeneo, tutti i riferimenti legislativi via via censiti

e di individuare con maggiore facilità, grazie anche ai riscontri incrociati, le antinomie, le incongruenze normative e (tramite il collegamento alle banche dati di giurisprudenza) le norme obsolete che non costituiscono più oggetto di pronunce giurisprudenziali.

Il riscontro globale della completezza della ricognizione effettuata si avvarrà di un'apposita applicazione informatica realizzata dal CNIPA, sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato tecnico di seguito indicato.

Termine di realizzazione: individuazione d'intesa con il Parlamento (fermo restando il termine finale del 16 dicembre 2009 e considerato il termine intermedio previsto del 16 dicembre 2007).

Amministrazione responsabile: Comitato tecnico che svolgerà compiti di impulso e di raccordo nei confronti delle amministrazioni di settore e sarà composto da tre rappresentanti, uno dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, uno per i Dipartimenti per le riforme istituzionali e per i rapporti con il Parlamento e uno del Dipartimento della funzione pubblica, che riferisce ad un Sottosegretario appositamente incaricato con delibera del Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione. Il Comitato tecnico sarà assistito da un apposito gruppo di lavoro che si avvarrà delle risorse e strutture dell'Unità, del Dipartimento per le riforme istituzionali e del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento e del Dipartimento della funzione pubblica.

Coinvolgimento di tutti i Ministeri, con individuazione, presso ciascuno di essi, di un responsabile e delle competenti strutture amministrative.

Obiettivo (b): individuazione, in appositi decreti legislativi, delle disposizioni legislative delle quali il Governo ritiene indispensabile la permanenza in vigore. Semplificazione e riassetto complessivo dei diversi settori normativi.

Al fine di evitare che permangano rilevanti margini di incertezza negli operatori, in questa fase è anche necessario procedere all'abrogazione espressa delle norme abrogate implicitamente, individuate grazie alla ricognizione della legislazione in vigore.

In tale fase, particolare attenzione dovrà essere posta nei confronti della legislazione statale vigente nelle materie di legislazione concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In tale ambito, dovrà essere espressamente

previsto il carattere cedevole delle disposizioni di dettaglio che si intendano mantenere in vigore.

Termine di realizzazione: 16 dicembre 2009.

Amministrazione responsabile: tutti i Ministeri, con individuazione, presso ciascuno di essi, di un responsabile di raccordo con gli uffici legislativi. Comitato tecnico, che svolgerà compiti di stimolo, raccordo e coordinamento, composto da tre rappresentanti, uno dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, uno per i Dipartimenti per le riforme istituzionali e per i Rapporti con il Parlamento e uno del Dipartimento della funzione pubblica, che riferirà ad un Sottosegretario appositamente incaricato con delibera del Comitato interministeriale.

Obiettivo (c): adozione di decreti legislativi di semplificazione e riassetto complessivo dei diversi settori normativi. L'opera di semplificazione e riassetto normativo dovrà riguardare anche le disposizioni legislative entrate in vigore dopo il 1° gennaio 1970, nonché i settori di particolare delicatezza sottratti dalla legge all'ambito di operatività della norma taglia-leggi .

I decreti di semplificazione e di riassetto dovranno essere predisposti per settori omogenei, secondo l'elenco delle materie legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Nel caso di decreti di riassetto relativi a settori di legislazione concorrente, dovranno essere specificamente indicate le norme di principio e quelle di dettaglio aventi natura cedevole.

Termine di realizzazione: 16 dicembre 2009.

Amministrazione responsabile: tutti i Ministeri – con individuazione, presso ciascuno di essi, di un responsabile di raccordo con gli uffici legislativi; Comitato tecnico presso la Presidenza del Consiglio, che svolgerà compiti di stimolo, raccordo e coordinamento, composto da tre rappresentanti, uno dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, uno per i Dipartimenti per le riforme istituzionali e per i Rapporti con il Parlamento e uno del Dipartimento della funzione pubblica, che riferirà ad un Sottosegretario appositamente incaricato con delibera del Comitato interministeriale.

2.3 Carta della qualità della regolazione

Azione: al fine di consentire agli operatori del diritto di disporre di uno strumento completo ed aggiornato sulla normativa e sulla prassi vigente in materia di produzione normativa, si prevede un'attività volta a realizzare una "Carta della qualità della regolazione". Si opererà una compilazione, a fini conoscitivi e ricognitivi, del *corpus* normativo sulla produzione normativa. Tale azione si sostanzierà nella raccolta, secondo un ordine sistematico, di tutte le disposizioni normative vigenti, comprese direttive, circolari, intervenute in materia. Tale raccolta potrà essere resa accessibile per via telematica.

Occorrerà altresì prevedere l'aggiornamento della "Carta della qualità della regolazione", attraverso il costante monitoraggio degli interventi realizzati in materia.

Sulla base della raccolta realizzata, si verificherà anche l'opportunità di realizzare un intervento di coordinamento e di riordino nella normativa vigente in materia.

Obiettivo: Realizzazione di una "Carta della qualità della regolazione" di raccolta e catalogazione del *corpus* delle disposizioni che regolano la materia della produzione normativa e della qualità della regolazione.

Termine di conseguimento: 31 marzo 2008.

Amministrazione responsabile: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

2.4 Analisi di impatto della regolazione (AIR) semplificata

Azione: tutte le azioni previste dal Piano sono parte integrante di una strategia complessiva di semplificazione normativa, improntata al miglioramento della qualità della regolazione. In tale quadro, assume particolare rilievo il perfezionamento delle tecniche di informazione, comprensione e valutazione preventiva degli effetti dei provvedimenti normativi o generali, sottoposti al Consiglio dei Ministri, di particolare importanza nell'azione di Governo.

Per realizzare tale obiettivo è necessario rendere più efficace lo strumento dell'analisi di impatto della regolazione (AIR), che consiste appunto nella valutazione preventiva degli effetti sulle attività dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche

amministrazioni che possono derivare dai provvedimenti normativi in corso di approvazione da parte del Governo. In coerenza con gli indirizzi espressi dalla direttiva annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2007 per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione del programma di governo, l'AIR dovrà essere svolta compiutamente e la relativa scheda dovrà essere allegata a tutti i provvedimenti. Si tratta di rendere tale strumento più agile e di più facile utilizzo, ampliandone progressivamente l'applicazione.

Gli aspetti problematici della vigente normativa in materia di AIR e l'opportunità di introdurre alcuni significativi correttivi emergono con chiarezza nella relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione dell'AIR, prevista dalla art. 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, in corso di elaborazione.

Pertanto, è necessario definire con maggiore chiarezza il procedimento di AIR, adottando il regolamento previsto dall'articolo 14 della legge n. 246/2005 e definendo, coerentemente, i metodi di analisi. La disciplina conterrà anche il nucleo delle regole minime ed omogenee riguardanti le attività di consultazione della categorie interessate.

In questa prospettiva, è indispensabile introdurre una procedura semplificata, rapida, credibile, completa e adeguata ai tempi e alle finalità dell'azione di Governo. Tale fatto peraltro è in linea con le buone pratiche internazionali: nel Regno Unito è in corso di revisione il formato e la procedure di AIR al fine di semplificarne e rafforzarne l'uso da parte delle amministrazioni. L'AIR semplificata sarà quindi caratterizzata da una ragionevole semplificazione della "scheda AIR" attualmente in uso.

Le amministrazioni proponenti dovranno fornire quel minimo di informazioni rilevanti per l'istruttoria del provvedimento.

La nuova AIR semplificata dovrà indicare, con chiarezza, almeno i seguenti punti:

- a) la coerenza con la complessiva azione di semplificazione del Governo, con particolare riguardo al "principio precauzionale";
 - b) la compatibilità con le priorità del programma di Governo.

In ogni caso, la scheda AIR dovrà fornire informazioni, sintetiche e mirate, sui seguenti argomenti:

- quadro regolatorio vigente nel settore sul quale si interviene;
- sintesi dei problemi emersi e delle esigenze rappresentate che sono alla base del provvedimento, meglio se rilevate da diverse fonti (oltre ai dati in possesso delle

amministrazioni, anche elementi tratti da banche dati, indagini statistiche ufficiali, rapporti, atti parlamentari, stampa, convegni di studio, indicazioni provenienti dalla giurisprudenza, nonché dagli organi consultivi e di controllo);

- descrizione del settore di intervento e dei soggetti portatori di interessi diretti e
 indiretti (*stakeholders*) analiticamente indicati per tipologia, quantità e rilevanza,
 delle forme di consultazione effettuate nonché, nel caso di amministrazioni
 pubbliche, per modalità strutturali, organizzative e funzionali (compresi i
 processi);
- delineazione degli obiettivi dell'intervento, a copertura delle esigenze, e sintesi
 finale con l'indicazione dei principali vantaggi e svantaggi del provvedimento,
 rispetto agli stakeholders e all'ambito applicativo, tenendo conto delle opzioni
 alternative alla proposta regolatoria formulata, e valutandone le ragioni e la
 necessità, in modo non tautologico, rispetto all' "opzione zero" e comunque
 all'assenza di nuova regolazione.

L'AIR, resa in questo modo più agile ed efficace, costituirà un utile strumento per approfondire l'istruttoria degli atti normativi, già nel corso della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri. Una volta che l'AIR semplificata sia stata portata a regime e che i relativi provvedimenti siano dotati del *set* informativo per il relativo monitoraggio e valutazione, si potrà dare corso, in modo efficace, alla Valutazione di impatto della regolazione (VIR).

La qualità della regolazione, e segnatamente gli strumenti di AIR e consultazione preventiva, sono necessari anche per gli atti delle Autorità indipendenti. A tal fine, appare opportuno rinvenire, d'intesa con tali soggetti, un nucleo minimo essenziale di principi di metodo coordinato, se non comune. Infatti – analogamente a quanto si è affermato per le Regioni e le Autonomie locali – in una logica di strategia unitaria della politica di qualità delle regole, tali temi vanno affrontati nell'ambito di una visione il più possibile omogenea per tutti i titolari di poteri normativi, diretta a stabilire i livelli essenziali minimi della semplificazione che interessino anche le materie regolate dalle Autorità indipendenti.

È quindi necessario avviare un confronto delle amministrazioni statali con le Autorità indipendenti, diretto a individuare le linee di fondo delle metodologie AIR. Inoltre, andrà verificata l'opportunità di fissare, eventualmente, alcuni di tali principi anche con legge.

Obiettivo: adozione di una nuova scheda AIR semplificata, vincolante per tutte le amministrazioni statali.

Termine di conseguimento: adozione 30 settembre 2007; pieno utilizzo dal 1 novembre 2007.

Amministrazione responsabile: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi.

Amministrazioni coinvolte: amministrazioni statali ed autorità indipendenti.

2.5 Consultazione telematica

Azione: in attuazione dell'articolo 55 del Codice dell'Amministrazione Digitale si dovrà sperimentare la consultazione telematica su almeno cinque provvedimenti normativi. L'individuazione delle modalità da seguire, in fase di sperimentazione, per garantire la partecipazione dei cittadini alla consultazione gratuita in via telematica sarà preceduta da una ricognizione delle buone pratiche sviluppate a livello nazionale ed internazionale.

Anche sulla base di questa esperienza, sarà emanata una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri che fisserà le linee guida per lo svolgimento, a regime, dell'attività di consultazione nelle sue diverse espressioni, stabilendo modalità allineate agli *standards* internazionali. In parallelo, sarà realizzato un apposito sito dedicato alla consultazione telematica sugli schemi di atti normativi.

Obiettivo: a) Individuazione delle modalità da seguire per la realizzazione della sperimentazione; b) Sperimentazione della consultazione telematica; c) Emanazione della direttiva.

Termine di conseguimento: a) entro il 31 ottobre 2007; b) entro il 31 marzo 2008, c) entro il 31 maggio 2008.

Amministrazione responsabile: Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, Dipartimento della funzione pubblica, Dipartimento per le innovazioni e le tecnologie.

3. Controllo, verifica e aggiornamento degli indicatori della qualità della regolazione

Si collocano in questo ambito azioni di ricognizione, controllo, verifica e aggiornamento degli indicatori settoriali di qualità della regolazione oggetto di studi e rapporti, teorici e applicati, da parte di enti e istituzioni nazionali ed internazionali, volti a misurare il posizionamento dell'Italia rispetto ad altri paesi nei diversi settori oggetto di indagine (ad esempio i rapporti "Doing Business" della Banca Mondiale, i rapporti OCSE sulla qualità della regolazione; i diversi rapporti di indagine settoriale sulla qualità della regolazione realizzati a livello comunitario e le metodologie di riferimento, tra le quali si possono citare, oltre all'EU Standard Cost Model, anche le metodologie individuate nell'"Esame strategico del programma di better regulation" della Commissione europea, il Comitato di politica economica in sede ECOFIN e iniziative di analoga natura).

3.1 Ricognizione metodologica e settoriale delle indagini esistenti

L'azione mira a realizzare una verifica ragionata delle metodologie in uso da parte delle varie organizzazioni nazionali ed internazionali, anche per meglio comprenderne le logiche interne e per rendere i metodi in uso compatibili e confrontabili. A tal fine si predisporranno schede aggiornate di sintesi dei rapporti esistenti a livello nazionale ed internazionale in merito all'impatto della qualità della regolazione sulla competitività. La ricognizione mostrerà, da un lato, gli ambiti settoriali coperti dalle indagini in corso e, dall'altro, le metodologie e la tipologia di informazioni trattate, evidenziando gli interlocutori nazionali di riferimento. Tale azione consentirà una valutazione critica delle diverse metodologie impiegate e la conseguente individuazione dei processi di selezione e di raccolta delle informazioni utili a migliorare il grado di attendibilità degli indicatori impiegati. L'obiettivo ultimo dell'intero Piano è, infatti, migliorare il posizionamento dell'Italia nelle classifiche internazionali.

Obiettivo: redazione di una *scheda-indicatori regolazione* analitica per tipologie di approccio, settori interessati ed enti promotori, sua validazione e diffusione; validazione indicatori della qualità della regolazione.

Termine di conseguimento: 31 dicembre 2007.

Amministrazione responsabile: Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, Dipartimento della funzione pubblica, Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo.

Amministrazioni coinvolte: Dipartimento per gli affari regionali, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia, amministrazioni competenti per le aree di regolazione selezionate (ivi comprese le Autorità indipendenti), associazioni ed enti di ricerca (ivi compresi ISTAT, ISAE e FORMEZ), enti locali.

3.2 Miglioramento della raccolta dei dati, dei flussi informativi e della loro trasmissione

L'azione consiste nella creazione di un presidio nazionale di raccolta e di controllo delle informazioni e dei dati rilevanti ai fini della verifica della loro corretta trasposizione negli indicatori utilizzati, anche attraverso la centralizzazione della loro trasmissione agli interlocutori nazionali ed internazionali, in forma unitaria e compatibile con le diverse metodologie impiegate e prevedendo che i flussi informativi siano portati anche a conoscenza dei soggetti destinatari degli interventi di semplificazione, onde fornire elementi utili per la valutazione degli stessi. Il tempestivo aggiornamento degli indicatori consentirà di comunicare in via efficace i risultati ottenuti anche alla luce delle iniziative di semplificazione e di miglioramento della regolazione avviate nel frattempo, in raccordo con le attività di monitoraggio e di valutazione dell'attuazione del Piano di cui al paragrafo 7.4.

Obiettivo: miglioramento del flusso informativo dei dati relativi agli indicatori della qualità della regolazione costruiti da enti e organizzazioni nazionali e internazionali.

Termine di conseguimento: 31 dicembre 2007.

Amministrazione responsabile: Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, Dipartimento della funzione pubblica, Dipartimento per l'attuazione del programma di governo.

Amministrazioni coinvolte: Dipartimento per gli affari regionali, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero degli affari esteri, Banca d'Italia, amministrazioni competenti per le aree di regolazione selezionate (ivi comprese le

Autorità indipendenti), associazioni ed enti di ricerca (ivi compresi ISTAT, ISAE e Formez), enti locali e parti sociali.

3.3 Creazione di un sistema nazionale di coordinamento e di confronto sugli indicatori della qualità della regolazione


L'attività mira a individuare un *focal point* nazionale, ovvero un sistema di consultazione/concertazione dei vari soggetti nazionali coinvolti nello studio e nella valutazione degli indicatori al fine di procedere alla validazione di approcci metodologici condivisi e confrontabili sia per la misurazione e il controllo degli indicatori che per la concertazione e la condivisione dei metodi e dei risultati delle indagini applicate (in essere e in corso di progettazione). Si prevede anche la rilevazione, valutazione e successiva segnalazione di "best practices" regionali, di natura normativa o settoriale.

Obiettivo: validazione degli indicatori della qualità della regolazione; concertazione indagini applicate e condivisione dei risultati.

Termine di conseguimento: 31 dicembre 2007.

Amministrazione responsabile: Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, Dipartimento della funzione pubblica, Dipartimento per l'attuazione del programma di governo.

Amministrazioni coinvolte: Dipartimento per gli affari regionali, Ministero dell'economia e delle finanze, amministrazioni competenti per le aree di regolazione selezionate (comprese le Autorità indipendenti), associazioni ed enti di ricerca (ivi compresi ISTAT, ISAE e Formez), Regioni e Enti locali.



riduzione e certezza dei tempi

4. Riduzione e certezza dei tempi

In questo ambito si prevede di pianificare e realizzare le attività per lo snellimento dei procedimenti amministrativi e la certezza dei relativi tempi di conclusione, al fine di creare, in prospettiva, le condizioni per l'attuazione delle numerose misure previste dal disegno di legge "Nicolais" (A.C. 2161).

4.1 Adeguamento dei regolamenti di attuazione della legge n. 241 del 1990 e pubblicazione delle informazioni sui procedimenti e sull'organizzazione nei siti web delle singole amministrazioni

Azione: sulla base dell'attività prevista dalla direttiva annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2007, di ricognizione dei procedimenti amministrativi (unità organizzative responsabili, termini di conclusione, norme regolatrici, uffici che intervengono nel procedimento, ecc.), le amministrazioni effettuano la revisione e adeguano i regolamenti di attuazione dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, organizzano e rendono disponibili sui siti istituzionali le informazioni sui procedimenti amministrativi, sui termini, sull'elenco della documentazione da presentare, sugli sportelli unici, sugli indirizzi degli uffici, sui numeri di telefono, sugli eventuali numeri verdi e sui formulari. Tutte le informazioni sui procedimenti, inoltre, confluiranno in una banca dati aggiornata periodicamente.

Obiettivo: a) adeguamento dei regolamenti; b) pubblicazione delle informazioni sui siti *web* delle amministrazioni.

Termine di conseguimento: 31 dicembre 2007.

Amministrazione responsabile: ciascuna amministrazione statale con il coordinamento del Dipartimento della funzione pubblica e dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione.

Amministrazioni coinvolte: Dipartimento per gli affari regionali, Regioni ed Enti locali.

4.2 Misurazione dei tempi procedimentali

Azione: individuazione, anche in via sperimentale, delle tecnologie e delle modalità per effettuare la misurazione dei tempi procedimentali, in modo da porre le condizioni per l'attuazione delle disposizioni del disegno di legge "Nicolais" (A.C. 2161) e, in particolare, di quelle che attribuiscono ai Servizi di controllo interno le verifiche sul rispetto dei termini procedimentali e la misurazione, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, dei tempi medi di conclusione dei procedimenti. L'introduzione dei sistemi di misurazione è funzionale, in prospettiva, all'avvio di interventi di riduzione dei termini procedimentali più approfonditi e mirati di quelli realizzati con la successiva azione 4.3.

Obiettivo: a) individuazione delle "best practices" relative ad esperienze già in corso di misurazione dei tempi procedimentali e loro diffusione presso le altre amministrazioni; b) avvio di attività sperimentali delle modalità di misurazione dei tempi procedimentali, con l'ausilio dei relativi servizi di controllo interno, in almeno tre amministrazioni; c) predisposizione delle linee guida sulla misurazione dei tempi procedimentali.

Termine di conseguimento: a) entro il 30 giugno 2007; b) entro il 30 settembre 2007; c) entro il 15 febbraio 2008.

Amministrazione responsabile: Dipartimento della funzione pubblica, Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione.

Amministrazioni coinvolte: il CNIPA per gli aspetti concernenti l'utilizzo delle tecnologie informatiche, le amministrazioni che già realizzano la misurazione dei tempi procedimentali con l'ausilio di tecnologie informatiche e quelle in cui si realizzerà la sperimentazione.

4.3 Programmi di riduzione dei termini procedimentali

Azione: predisposizione da parte di ciascuna amministrazione, previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie produttive e degli utenti e consumatori, di primi programmi per la riduzione dei termini in misura pari ad almeno il 10% attraverso l'incremento di efficienza, l'uso delle tecnologie, l'innovazione organizzativa e l'accorpamento dei procedimenti. I programmi devono

contenere essenzialmente interventi che possono essere realizzati in via amministrativa, anche attraverso il coordinamento con le altre amministrazioni interessate al procedimento. In una sezione apposita di questi programmi dovranno essere individuate: a) le semplificazioni che richiedono un intervento normativo e che possono confluire nel disegno di legge di semplificazione per il 2008; b) le semplificazioni che richiedono un intervento di tipo amministrativo, non nella disponibilità della singola amministrazione, e che possono confluire nel piano di azione per la semplificazione per il 2008. I programmi per la riduzione delle singole amministrazioni devono essere sottoposti alla valutazione dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, che ne può chiedere l'integrazione e la modifica.

Obiettivo: predisposizione dei programmi di riduzione dei termini.

Termine di conseguimento: 31 dicembre 2007.

Amministrazione responsabile: ciascuna amministrazione statale con il coordinamento del Dipartimento della funzione pubblica e dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione.

Amministrazioni coinvolte: Dipartimento per gli Affari Regionali, Regioni ed Enti locali.

4.4 La sanzione per inosservanza dei termini procedimentali

Azione: in caso di inosservanza del termine procedimentale, il disegno di legge "Nicolais" (A.C. 2161) impone alle amministrazioni pubbliche di corrispondere, a titolo di sanzione, una somma di denaro ai soggetti che hanno presentato l'istanza. Una volta che questa disposizione sarà stata adottata, dovranno essere svolti i seguenti compiti: a) emanazione di un regolamento governativo che stabilisca l'entità della sanzione, nonché le modalità e il termine di corresponsione della somma dovuta; b) pianificazione e realizzazione di interventi di formazione rivolti alle amministrazioni pubbliche, al fine di illustrare le modalità di applicazione della norma; c) progettazione e realizzazione di un piano di comunicazione rivolto ai cittadini e alle imprese; d) realizzazione di interventi di sostegno alle amministrazioni locali e regionali che dovranno definire autonomamente le modalità di pagamento per i procedimenti di propria competenza; e) monitoraggio dello stato di attuazione della norma sull'intero territorio nazionale.

Obiettivo: introduzione della sanzione in tutte le amministrazioni pubbliche.



sanzioni per ritardo delle amministrazioni

Termine di conseguimento: a) entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge sarà emanato il regolamento e predisposto il piano di monitoraggio per gli effetti conseguiti; b), c), d) entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento.

Amministrazione responsabile: Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dipartimento della funzione pubblica; Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione.

Amministrazioni coinvolte: Conferenza unificata per il parere sul regolamento, Scuola superiore della pubblica amministrazione e FORMEZ per la realizzazione delle attività di comunicazione e di formazione, tutte le amministrazioni pubbliche per il profilo attuativo.

5. Reingegnerizzazione dei processi

In questo ambito sono incluse le azioni per cui l'innovazione dei processi è vista

essenzialmente in ragione delle opportunità messe a disposizione dalle ICT. Le

reingegnerizzazioni, ove necessario, saranno accompagnate da proposte di modifica

normativa e da misure di riorganizzazione. Sono stati individuati, data l'elevata

complessità di questo tipo di interventi, alcuni ambiti di particolare rilevanza e criticità.

Per il potenziamento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche da parte delle

amministrazioni saranno utilizzate le risorse umane e strumentali già programmate.

5.1 Realizzare l'utilizzo esclusivo della posta elettronica nelle comunicazioni tra

amministrazioni centrali

Azione: ridurre i tempi e i costi di trasmissione e dare piena attuazione al Codice

dell'amministrazione digitale attraverso la protocollazione e la gestione informatica dei

documenti, integrando, ove necessario, tale funzionalità con la firma digitale e la posta

elettronica certificata. Le attività principali sono:

monitorare lo stato di attuazione dei progetti al fine di porre in essere le iniziative

necessarie al raggiungimento dell'obiettivo;

promuovere il riuso di applicazioni standardizzate.

Obiettivo: eliminazione del 100% dei flussi cartacei tra amministrazioni centrali.

Termine di conseguimento: entro il 31 dicembre 2008.

Amministrazione responsabile: ciascuna amministrazione centrale con il

coordinamento del Dipartimento per le innovazione e le tecnologie anche attraverso la

Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica.

Amministrazione coinvolte: CNIPA

46

5.2 Accesso alle banche dati delle amministrazioni centrali ed eliminazione dei certificati

Azione: promozione dello scambio di informazioni, di dati e di documenti tra le pubbliche amministrazioni attraverso l'interoperabilità dei sistemi informatici in accordo con i modelli definiti nel Sistema pubblico di connettività e cooperazione applicativa.

Le Amministrazioni certificanti, titolari di banche dati accessibili per via telematica, dovranno provvedere a tutti gli adempimenti necessari per facilitare l'accesso alle altre amministrazioni, in particolare attraverso l'individuazione:

- delle modalità tecniche più idonee per l'accesso e disciplinando l'acquisizione diretta dei dati da parte delle amministrazioni procedenti, ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR n. 445/2000, mediante convenzioni quadro in cui siano definiti i limiti e le condizioni di accesso per assicurare la riservatezza dei dati personali;
- di un ufficio, responsabile di gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati e consentire l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti;
- delle misure organizzative da adottare per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli stessi oltre che delle modalità per la loro esecuzione.

Una ulteriore azione prevista per il raggiungimento dell'obiettivo è la definizione degli standard e della semantica per la rappresentazione delle informazioni che le amministrazioni hanno necessità di scambiarsi anche attraverso l'utilizzo dell'ontologia.

Obiettivo: a) predisposizione del 50% delle convenzioni quadro e fruibilità del 25% delle banche dati; b) predisposizioni del 100% delle convenzioni quadro e fruibilità del 50% delle banche dati.

Termine di conseguimento: a) 30 giugno 2008; b) 31 dicembre 2008.

Amministrazione responsabile: ciascuna amministrazione centrale titolare di banche dati accessibili per via telematica con il coordinamento del Dipartimento per le innovazioni e le tecnologie, anche attraverso la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica.

Amministrazione coinvolte: Garante per la protezione dei dati personali, CNIPA.

5.2.1 Accesso alla banca dati Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE)

Azione: il Ministero degli affari esteri ha da tempo avviato un progetto di informatizzazione dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero che coinvolge il Ministero dell'interno e i Comuni italiani e richiede un intervento di semplificazione e reingegnerizzazione che, tramite l'attivazione di una piattaforma informatica e telematica di sostegno, consenta la circolazione dei dati e la realizzazione dei procedimenti connessi. Tenuto conto della valenza ormai generale assunta dal codice fiscale ai fini dell'interoperabilità, il progetto coinvolge anche il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di consentire, con le opportune modifiche normative, l'utilizzo di una codificazione unitaria, con evidente semplificazione delle procedure informatiche e possibilità di interconnessione.

Obiettivo: reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi sottesi alla tenuta ed aggiornamento dell'AIRE.

Termine di conseguimento: 31 dicembre 2007.

Amministrazioni responsabili: Ministero degli affari esteri, Ministero dell'interno e Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

Amministrazione coinvolte: Dipartimento per gli affari regionali, Comuni, Ministero dell'economia e delle finanze.

5.3 Processo telematico

Azione: il progetto si pone l'obiettivo di attivare un'azione di riforma complessiva fondata su interventi di razionalizzazione in grado di arginare la frammentazione in cui è costretto il sistema giudiziario. È stato sottoscritto il 17 gennaio 2007 un protocollo d'intesa tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella P.A. ed il Ministro della giustizia finalizzato ad avviare un rapporto di collaborazione per l'individuazione delle soluzioni organizzative e tecnologiche idonee a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario.

Nell'ambito del progetto è prevista la definizione, in modo coordinato e sinergico, degli ambiti di azione, delle priorità di intervento e di avviamento delle iniziative per concentrarvi risorse umane e finanziarie specifiche, al fine di migliorare l'efficienza del sistema giudiziario nelle varie fasi in cui si articola il processo. Per quanto riguarda il processo civile, l'informatizzazione consentirà in primo luogo l'accesso ai dati ed ai

documenti da parte degli utenti (avvocati e cittadini) interessati e inoltre verrà sviluppata per aree di intervento specifiche nei settori caratterizzati da un'alta incidenza di procedure routinarie e di prova documentale, tipiche dei procedimenti di ingiunzione, in materia previdenziale ed esecutivi immobiliari. Relativamente al processo penale l'azione punterà al trasferimento corretto e sicuro delle informazioni tra i diversi uffici giudiziari e le articolazioni ministeriali interessate pervenendo alla creazione di un sistema informativo integrato. Nel processo minorile l'azione è diretta in particolare delle adozioni alla creazione delle banche dati delle adozioni nazionali e internazionali.

Obiettivo: Riduzione dei tempi e miglioramento dell'efficienza.

Termine di conseguimento: 31 dicembre 2008.

Amministrazioni responsabili: Ministero della giustizia.

Amministrazioni coinvolte: Dipartimento per l'innovazioni e le tecnologie.

5.3.1 Processo tributario telematico

Azione: revisione ed ottimizzazione dei procedimenti amministrativi relativi alle attività delle commissioni tributarie, anche attraverso l'uso dell'ITC. Attualmente è in corso una fase di pre-esercizio, programmata sino a maggio 2007, per la valutazione delle funzioni relative agli utenti: giudici, professionisti, uffici impositori, personale delle commissioni. Il progetto è stato avviato in tre regioni (Toscana, Sardegna, Sicilia). Il passaggio successivo consiste nella sperimentazione della posta elettronica certificata. Entro la fine del 2008 è prevista l'inaugurazione di un periodo transitorio, teso a raggiungere il massimo utilizzo del canale informatico da parte degli utenti.


Obiettivo: riduzione dei tempi e miglioramento dell'efficienza.

Termine di conseguimento: 31 dicembre 2008.

Amministrazioni responsabili: Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali.

5.4 Pagamenti elettronici

Azione: consentire l'effettuazione on line dei pagamenti di servizi erogati in modalità telematica con l'identificazione dell'utente, anche tenendo conto delle previsioni del disegno di legge "Bersani" (A.C. 2272) che delega il Governo alla



pagamenti elettronici

modernizzazione dell'attuale sistema dei pagamenti, finalizzato alla progressiva estensione di un sistema di pagamenti caratterizzato dall'utilizzo di strumenti elettronici.

Obiettivo: a) Redazione delle regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale; b) predisposizione degli strumenti tecnologici necessari e definizione del piano di attivazione con il coinvolgimento delle amministrazioni erogatrici di servizi a titolo oneroso; c) attuazione del piano.

Termine di conseguimento: a) 31 dicembre 2007; b) 31 marzo 2008; c) 31 dicembre 2008.

Amministrazioni responsabili: Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, Dipartimento della funzione pubblica.

Amministrazioni coinvolte: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia, Garante per la protezione dei dati personali, Banca d'Italia, CNIPA e, successivamente, altre amministrazioni centrali erogatrici di servizi *on line*.

5.5 Conferenza di servizi telematica

Azione: sono in corso attività di sperimentazione finalizzate all'utilizzo degli strumenti telematici, nella disponibilità delle amministrazioni, al fine di attuare gli adempimenti necessari allo svolgimento della conferenza di servizi sia istruttoria che decisoria compatibilmente con il sistema normativo vigente. In particolare l'azione riguarderà le fasi di convocazione e, verifica della presenza dei partecipanti, lo scambio di informazioni e documenti, nonché le forme e modalità per la redazione ed approvazione degli atti conclusivi della conferenza.

Obiettivo: Attivare una piattaforma informatica e telematica per realizzare la conferenza dei servizi *on line*.

Termine di conseguimento: 30 giugno 2008.

Amministrazioni responsabili: Ministero per lo sviluppo economico e Dipartimento per le innovazione e le tecnologie.

Amministrazioni coinvolte: CNIPA.

5.6 Riorganizzazione della assistenza primaria attraverso la casa della salute

Azione: il patto della salute prevede un nuovo investimento sull'assistenza primaria perché si trasformi nella piattaforma polivalente e funzionale in grado di perseguire la prevenzione primaria, secondaria e terziaria, l'educazione sanitaria e le corrette pratiche di autogestione delle malattie croniche. Consolidando le forme aggregative presenti sul territorio con le Unità Territoriali di Assistenza primaria si devono strutturare punti di accesso unificati per la presa in carico della totalità degli interventi socio-sanitari che possono interessare il cittadino: le sedi dove si attiva l'assistenza domiciliare delle cure a forte integrazione multidisciplinare; dove possono essere effettuati tutti gli accertamenti diagnostico-strumentali di base 7 giorni su 7 e per almeno 12 ore al giorno e dove vengono attivate le procedure di teleconsulto e di telemedicina che consentano una diagnosi specialistica di secondo livello.

Obiettivo: definizione di un disegno di legge in materia di assistenza primaria.

Termine di conseguimento: giugno 2007.

Amministrazione responsabile: Ministero della salute.

Amministrazioni coinvolte: Dipartimento per gli affari regionali, Conferenza unificata, Regioni e province autonome.

5.7 Fascicolo sanitario personale elettronico e servizi sanitari: prenotazione, prescrizione, referto *on-line*

Azione: Al fine avviare un percorso di innovazione digitale nei processi sociosanitari sono state previste (attraverso iniziative dei Ministeri dell'innovazione e le riforme nella pubblica amministrazione, della salute e dell'economia e delle finanze) una serie di azioni propedeutiche che hanno portato:

- alla realizzazione di un'anagrafe sanitaria degli assistiti e dei prescrittori;
- alla diffusione della firma digitale per gli operatori sanitari;
- alla condivisone con le regioni di documenti strategici la costruzione dell'Infostruttura della sanità elettronica (Strategia Architetturale per l'Infrastruttura di base della Sanità Elettronica).

Sono stati inoltre sostenuti, attraverso i fondi centrali (*e-governement*, CIPE, Comitato dei Ministri per la società dell'Informazione), progetti regionali o interregionali finalizzati all'erogazione di servizi sanitari in modalità quali:

- il sistema informativo sanitario della Regione Lombardia (CRS-SIS) ed i progetti delle regioni Veneto ed Emilia Romagna, che prevedono l'automazione nei processi di prenotazione, prescrizione, condivisione e invio dei referti e della documentazione clinica degli assistiti;
- la Rete dei Medici di Medicina Generale per le regioni obiettivo 1;
- il progetto interregionale di prenotazione *on line*;
- l'interconnessione a banda larga dei centri di eccellenza;
- la telemedicina e la teleformazione.

Si tratta ora di consolidare ed estendere – attraverso le iniziative di cui all'art. 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all'art. 50 della legge n. 326 del 2003 – le esperienze maturate attraverso un'azione coordinata e condivisa fra amministrazioni centrali e regionali, in modo da far convergere le diverse iniziative, che devono passare da una logica di progetto a una di sistema e di assicurare l'attuazione su tutto il territorio nazionale del programma di sanità elettronica, in linea con il piano di azione europeo per l'*eHealth*.

Obiettivi principali:

- 1. garantire la continuità della cura permettendo ai professionisti sanitari di accedere alle informazioni sanitarie di ciascun cittadino;
- 2. facilitare l'accesso ai servizi e ridurre i tempi d'attesa per il cittadino;
- 3. aumentare il livello di informatizzazione e di alfabetizzazione sulle nuove tecnologie del sistema sanitario;
- 4. migliorare e rendere più tempestiva la raccolta dei dati ai fini valutativi per gli organi di governo regionali e nazionali;
- 5. promuovere la crescita delle competenze del settore dell'informatica sanitaria italiana.

Termine di conseguimento: 2008 per gli obiettivi 3, 4 e 5; 2010 per gli obiettivi 1 e 2.

Amministrazioni responsabili: Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, Ministero della salute; Ministero dell'economia e delle finanze.

Amministrazioni coinvolte: Dipartimento per gli affari regionali, Regioni e province autonome.

5.8 Reingegnerizzazione dei processi gestionali delle pubbliche amministrazioni

Azione: Ricognizione ed esame di tutti i processi gestionali attinenti al c.d. *back office* (risorse umane, strumentali, uffici di supporto, al fine di consentire un'efficace riorganizzazione nell'ottica di una loro riduzione dimensionale, così come previsto dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – legge finanziaria 2007).

Tempi di conseguimento: a) emanazione dei regolamenti entro il 30 aprile 2007; b) completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro 18 mesi dall'emanazione dei regolamenti.

Amministrazioni responsabili: Amministrazioni dello Stato con il coordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per la funzione pubblica.

6. Semplificazione normativa e amministrativa delle attività delle Regioni e degli enti locali

In questo ambito sono incluse le azioni finalizzate al raccordo tra le misure di semplificazione normativa ed amministrativa previste a livello statale e quelle in ambito regionale e di enti locali.

Tale raccordo sarà realizzato - in conformità al principio di leale collaborazione - in attuazione dell'"Accordo tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione". Nel realizzare le iniziative previste le amministrazioni coinvolte rispettano i vincoli di finanza pubblica, in particolare il Patto di stabilità interno.

Si porranno le basi affinché il processo normativo si conformi ai principi di qualità della regolazione condivisi in ambito europeo, quali quelli di necessità, proporzionalità, sussidiarietà, trasparenza, responsabilità, accessibilità e semplicità delle norme.

Oltre a garantire anche a livello regionale il miglioramento della qualità della regolazione, appare inoltre necessario:

- a) valutare la configurabilità di modelli procedimentali semplificati sul territorio nazionale, che le singole Regioni introdurranno poi nel proprio ordinamento;
- b) individuare le più efficaci misure di semplificazione introdotte nelle Regioni, da far valere come "casi-pilota" per le altre e per lo stesso Stato;
- c) stabilire consensualmente "livelli minimi essenziali di semplificazione" sul territorio nazionale, cui far corrispondere un "livello massimo di oneri burocratici" per ciascuna attività d'impresa, concretamente misurabile in termini di requisiti, di tempi e di costi per le aziende.

6.1 Miglioramento della qualità della regolazione a livello regionale

Azione (a): individuazione, attraverso apposito accordo tra Stato, Regioni ed enti locali, di un quadro condiviso di principi fondamentali in materia di qualità della regolazione, in grado di migliorare e di uniformare l'attività normativa delle Regioni e degli enti locali; individuazione, in particolare, di strumenti per la qualità della

regolazione quali l'analisi tecnico-normativa (ATN), l'analisi di impatto della regolamentazione *ex ante* (AIR) e la consultazione, l'analisi di fattibilità, la verifica di impatto della regolamentazione *ex post* (VIR), l'impiego di clausole valutative, la semplificazione normativa, la misurazione e riduzione degli oneri amministrativi, il *drafting* normativo.

Azione (b): riduzione del numero delle leggi regionali e successivo riordino, in applicazione dei principi elaborati in sede di "Accordo tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione" (siglato il 29 marzo 2007) ed in coerenza con gli obiettivi del Piano d'azione, attraverso l'adozione di testi unici e codici ovvero ricorrendo alla delegificazione dei casi in cui la materia può essere regolata da normativa regionale anche di dettaglio.

Azione (c): istituzione di una banca dati della normativa primaria e secondaria da costituirsi presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali, individuando gli strumenti legislativi e amministrativi necessari.

Azione (d): Unificazione dei manuali statali e regionali in materia di *drafting*, con previsione di idonei sistemi di monitoraggio degli stessi mediante la creazione di un indice di qualità nonché l'utilizzo di formule *standard* riferite a fattispecie normative tipiche.

Obiettivo: garantire anche a livello regionale il miglioramento della qualità della regolazione attraverso la riduzione del numero delle leggi, il loro riordino, misure di AIR e *check* preventivo nonché l'istituzione di una banca dati della normativa primaria e secondaria.

Termine di conseguimento: 31 dicembre 2007 per la definizione dell'accordo Stato, Regioni ed enti locali e per l'individuazione delle misure da parte della Conferenza unificata, che fisserà specifici termini per gli adempimenti regionali.

Amministrazione responsabile: Dipartimento per gli affari regionali

Amministrazioni coinvolte:, Regioni, province autonome ed enti locali; Conferenza unificata; Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione.

6.2 Riduzione dei tempi e semplificazione delle procedure, di competenza regionale o locale

Azione (a): consultazione degli stakeholders per l'individuazione delle aree di intervento in attuazione dell'"Accordo tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione", con priorità per le tredici aree di intervento selezionate dalla Commissione europea.

Azione (b): misurazione dei costi amministrativi e individuazione condivisa degli strumenti di riduzione degli oneri amministrativi.

Azione (c): individuazione in Conferenza Unificata di alcune tipologie di procedimenti, per i quali si rende necessario procedere immediatamente alla riduzione dei tempi e alla semplificazione (ad es. riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie; facilitazione dell'accesso ai servizi sanitari - "prenotazioni sanitarie"; semplificazione dei procedimenti connessi agli impianti produttivi; semplificazione di procedimenti disciplinati gestiti dai competenti enti locali, con particolare riguardo a quelli relativi all'approvazione dei piani urbanistici, alle autorizzazioni e ai controlli in materia ambientale, alle comunicazioni in materia di lavoro).

Azione (d): fissazione da parte della Conferenza Unificata di specifici obiettivi per Regioni ed enti locali.

Obiettivo: misurare e ridurre del 25%, entro il 2012, gli oneri amministrativi e, in particolare, gli obblighi d'informazione imposti alle imprese, in conformità alle conclusioni del Consiglio Europeo dell'8-9 marzo 2007 in materia di *Better Regulation*. Nel perseguimento di tale obiettivo si procederà all'individuazione e quantificazione degli oneri amministrativi derivanti dalla normativa statale e - in attuazione dell'"Accordo tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione" - di quelli derivanti dalla normativa regionale, elaborando specifiche proposte di riduzione. Utilizzare le esperienze regionali per sviluppare più avanzate forme di semplificazione con particolare attenzione alla riduzione dei tempi amministrativi e in coerenza con gli obiettivi generali del Piano d'azione.

Termine di conseguimento: 30 giugno 2008 per la consultazione, per la ricognizione e per l'individuazione delle misure da parte della Conferenza unificata, che fisserà specifici termini per gli adempimenti regionali.

Amministrazione responsabile: Dipartimento per gli affari regionali, Ministero della Salute, Ministero dell'economia e delle finanze.

Amministrazioni coinvolte: Regioni e province autonome; Conferenza unificata; Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, Dipartimento della funzione pubblica.

6.3 Individuazione di "livelli minimi essenziali di semplificazione" sul territorio nazionale e di "livelli massimi di oneri burocratici"

Azione (a): attività di interlocuzione con le Regioni e gli Enti locali e di consultazione degli *stakeholders*, intesa alla comune individuazione di livelli essenziali minimi di semplificazione da garantire sull'intero territorio nazionale.

Azione (b): individuazione, all'interno della legge sul procedimento amministrativo, dei livelli essenziali delle prestazioni la cui osservanza va garantita sull'intero territorio nazionale, e, quindi, enucleazione condivisa delle disposizioni della legge n. 241 del 1990 e degli ulteriori principi in tema di semplificazione che vincolino immediatamente Regioni Enti locali.

Azione (c): individuazione di moduli procedurali validati dalla Conferenza Unificata da offrire alle amministrazioni regionali e locali come schemi procedimentali tipo che assicurano le garanzie essenziali del cittadino e che non potranno essere, come tali, disattesi, se non mediante la previsione di meccanismi procedurali più favorevoli.

Obiettivo: uniformità della semplificazione sull'intero territorio nazionale attraverso l'individuazione di livelli minimi e livelli essenziali.

Termine di conseguimento: 30 giugno 2008.

Amministrazione responsabile: Dipartimento per gli affari regionali e Dipartimento per la funzione pubblica.

Amministrazioni coinvolte: Regioni e province autonome; Conferenza unificata.

7. Interventi di supporto all'attuazione del piano

In quest'ambito sono previsti interventi di supporto all'attuazione del Piano

d'azione nel suo complesso, volti da un lato a rafforzare la capacità delle

amministrazioni di utilizzare gli strumenti di semplificazione e dall'altro a pianificare e

realizzare le attività di comunicazione, accompagnamento, formazione e valutazione. Per

ciascuna delle azioni sono previsti, da parte dei soggetti responsabili, sia gli interventi di

formazione, accompagnamento e comunicazione necessari all'implementazione, che gli

strumenti di monitoraggio in itinere e successivo.

Un ruolo essenziale in tale ambito potrà essere svolto dalle associazioni dei

cittadini utenti e consumatori e delle associazioni imprenditoriali, per quanto concerne:

a) l'informazione ai soggetti destinatari delle misure di semplificazione; b) il

monitoraggio delle criticità e dei processi; c) la raccolta di dati e informazioni, dal lato

degli utenti, sull'attuazione delle azioni del piano; d) le attività di analisi e di proposta

per superare le criticità eventualmente emerse.

7.1 Comunicazione

L'azione consiste nella messa a punto di interventi di comunicazione volti sia a

sostenere l'attuazione del Piano, sia a comunicare in ambito nazionale ed internazionale

i risultati raggiunti. Sarà inoltre monitorato il complesso delle attività di comunicazione

svolte dalle amministrazioni responsabili delle azioni del Piano.

Azione: a) predisposizione delle pagine web del Piano con le informazioni

aggiornate sullo stato di attuazione; b) comunicazione dei risultati del Piano.

Obiettivo: divulgazione del Piano.

Termine di conseguimento: a) 30 giugno 2007; b) 31 marzo 2008.

Amministrazione responsabile: Unità di semplificazione e la qualità della

regolazione e Dipartimento per la funzione pubblica.

58

7.2 Consultazione

Azione: la predisposizione e l'attuazione del Piano d'azione è basata sulla consultazione delle categorie economiche e sociali e delle autonomie regionali e locali nell'ambito del Tavolo permanente. Lo schema di piano sarà esposto per almeno 60 giorni sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In questo periodo sarà possibile, per ogni soggetto interessato, far pervenire attraverso un apposito questionario osservazioni sul Piano, ai fini della sua attuazione tramite i piani operativi. Sulla base di una valutazione di questa prima esperienza saranno definite le modalità di consultazione da seguire per la predisposizione del Piano d'azione per il 2008.

Obiettivo: a) Raccogliere indicazioni sull'attuazione del Piano d'azione; b) Definire le modalità di consultazione da seguire per il Piano d'azione per il 2008.

Termine di conseguimento: Obiettivo a) 15 ottobre 2007; obiettivo b) entro il 31 ottobre 2007.

Amministrazione responsabile: Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, Dipartimento della funzione pubblica.

7.3 Accompagnamento e formazione

L'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e il Dipartimento della funzione pubblica sono impegnati nella messa a punto di modelli di formazione e di azioni di accompagnamento all'implementazione del Piano anche in collaborazione con i soggetti quali il FORMEZ, la SSPA e, in prospettiva, l'agenzia della formazione. Si indicano di seguito alcune delle molteplici attività in corso di realizzazione.

7.3.1 Realizzazione di interventi a carattere formativo in materia di semplificazione, di misurazione e di riduzione degli oneri

Azione: realizzazione di laboratori presso le amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali per sperimentare, in via di anticipazione, le misure previste dal disegno di legge "Nicolais" (A.C. 2161), la realizzazione di programmi di semplificazione, di misurazione, riduzione dei tempi e degli oneri e reingegnerizzazione dei processi di servizio, anche individuando meccanismi premiali.

Obiettivo: a) predisposizione di metodologie per l'adozione di piani per la semplificazione; b) implementazione dei programmi di semplificazione e reingegnerizzazione dei processi di servizio in alcune realtà pilota; c) diffusione delle esperienze di successo; d) seminari e attività di formazione a distanza con la Comunità dei responsabili di sportello unico; e) seminari rivolti alle associazioni degli utenti e degli imprenditori.

Termine di conseguimento: a) 31 giugno 2007; b) e c) 31 marzo 2008; d) 31 dicembre 2007.

Soggetti responsabili: ANCI, UPI, FORMEZ (in convenzione con il Dipartimento della funzione pubblica).

Amministrazioni coinvolte: amministrazioni statali, Regioni, comuni, province, prefetture-UTG.

7.3.2 Accompagnamento dell'AIR in alcune Regioni del Mezzogiorno

Azione: realizzazione di attività di accompagnamento rivolte alla Regione Campania e alla Regione Calabria per l'individuazione di metodologie di analisi di impatto della regolazione e il loro "incardinamento" nelle attività delle giunte e dei consigli.

Obiettivo: sperimentazione di casi pilota.

Termini di conseguimento: 31 luglio 2007.

Soggetti responsabili: FORMEZ (in convenzione con il Dipartimento della funzione pubblica).

Amministrazioni coinvolte: Regione Campania e Regione Calabria.

7.3.3 Laboratori sulla semplificazione normativa e l'AIR

Azione: realizzazione di laboratori sulla semplificazione normativa e l'Air in ambiti direttamente interessati alle politiche di sviluppo con funzionari e dirigenti delle Regioni che hanno già utilizzato tali strumenti anche attraverso un confronto tra le migliori esperienze.

Obiettivo: Conclusione della sperimentazione e *benchmarking* tra le amministrazioni.

Termini di conseguimento: 31 marzo 2008.

Soggetti responsabili: FORMEZ (in convenzione con il Dipartimento della funzione pubblica), Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione.

Amministrazioni coinvolte: amministrazioni regionali.

7.4 Pianificazione operativa delle azioni e della loro valutazione

7.4.1 Pianificazione operativa delle azioni

Azione: le amministrazioni pubbliche responsabili di ciascuna azione predispongono i piani operativi per la realizzazione degli obiettivi fissati nel Piano di azione, individuando: a) la persona designata quale responsabile del coordinamento delle attività descritte; b) le modalità operative, la suddivisione delle responsabilità operative tra le varie amministrazioni coinvolte nell'azione e le attività da porre in essere, con particolare riferimento a quelle di formazione, di comunicazione e di riorganizzazione; c) le scadenze da osservare e le modalità operative da seguire; d) le forme di consultazione e di coinvolgimento degli altri soggetti interessati all'attuazione dell'intervento, da realizzarsi con il supporto dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione. La pianificazione potrà essere aggiornata periodicamente. Per le attività che coinvolgono una pluralità di amministrazioni si possono costituire appositi gruppi di lavoro. I piani operativi e le loro eventuali modifiche sono inviati all'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione che, in collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica, svolge le funzioni di monitoraggio sull'attuazione del piano.

Termine di conseguimento: La predisposizione dei primi piani operativi sarà effettuata entro 20 giorni dall'approvazione del Piano d'azione da parte del Consiglio dei ministri.

Amministrazioni responsabili: amministrazioni responsabili di ciascuna azione del Piano d'azione.

Amministrazioni coinvolte: Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, Dipartimento della funzione pubblica.

7.4.2 Monitoraggio dell'attuazione del Piano

Azione: messa a punto degli strumenti di monitoraggio in itinere e di valutazione dei risultati raggiunti con l'attuazione del Piano, per fornire al Comitato interministeriale e del Tavolo permanente un quadro aggiornato della situazione, anche per adottare eventuali interventi correttivi. A questo fine le amministrazioni responsabili di ciascuna azione, con il coordinamento dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e del Dipartimento della funzione pubblica, dovranno: a) individuare gli indicatori necessari a valutare le attività poste in essere e il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati; b) predisporre gli opportuni strumenti di monitoraggio; c) definire eventuali modalità di collaborazione per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio con gli organismi di rappresentanza degli interessi economici e sociali e le associazioni di tutela dei cittadini; d) prevedere l'acquisizione e l'elaborazione delle necessarie informazioni. Le amministrazioni responsabili redigono dei resoconti periodici sull'attuazione delle azioni del piano e li trasmettono all'Unità. L'Unità, coadiuvata dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, predispone i rapporti periodici sullo stato di attuazione del Piano, segnalando le attività da intraprendere per assicurare il completamento degli obiettivi previsti, e li sottopone al Comitato interministeriale. I rapporti periodici sono quindi presentati al Tavolo permanente per la semplificazione e resi pubblici.

Termine di conseguimento: presentazione e pubblicazione dei rapporti sullo stato di attuazione al 15 novembre 2007 e al 31 marzo del 2008.

Amministrazioni responsabili: Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, Dipartimento della funzione pubblica.

Amministrazioni coinvolte: Dipartimento per l'attuazione del programma di governo.